

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

# LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE

---

1/2024 – Gennaio-Febbraio

## LE NUOVE LEGGI

GIOVANNI DE CRISTOFARO, *Le «azioni rappresentative» di cui agli artt. 140-ter ss. c.cons.: ambito di applicazione, legittimazione ad agire e rapporti con la disciplina generale delle azioni di classe di cui agli artt. 840-bis ss. c.p.c.*..... 1, 1

Il saggio affronta alcune delle molteplici questioni interpretative suscitate dalla nuova disciplina delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, introdotta nel codice del consumo (artt. 140-ter ss.) dal d. lgs. 10 marzo 2023, n. 28, in attuazione della direttiva (UE) 2020/1828. Vengono in particolare analizzate: le differenze intercorrenti fra la disciplina generale dell'azione di classe contenuta nel c.p.c. e la nuova disciplina speciale inserita nel codice del consumo, e le problematiche relazioni sussistenti fra le due tipologie di procedimenti; i presupposti in presenza dei quali può essere esperita una azione rappresentativa a tutela degli interessi dei consumatori; le tipologie di provvedimenti dei quali può essere richiesta l'adozione da parte degli enti legittimati a proporre in giudizio una azione rappresentativa, con particolare riguardo ai provvedimenti c.d. "compensativi"; le modalità con le quali è stata regolamentata dal Governo italiano la legittimazione ad agire in giudizio, con scelte fortemente limitative di dubbia compatibilità con il diritto UE.

The essay deals with several interpretative questions arising from the new rules on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, introduced into the consumer code (articles 140-ter et seq.) by legislative decree no. 28 of 10 March 2023, implementing directive (EU) 2020/1828. The following issues are deeply analysed and discussed: the differences between the general rules on class actions contained in the Italian Code of Civil Procedure and the new special rules included in the Consumer Code, and the problematic relations between the two types of proceedings; the conditions under which a representative action can be brought for the protection of consumers' collective interests; the types of measures whose adoption can be requested by the entities entitled to bring a representative action, with particular regard to the so-called "compensatory" measures; the way the Italian Government has regulated the right to bring the new representative actions and the entities entitled to bring such actions, with highly restrictive choices that do not appear compatible with EU law

MAURO PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica: quale «bilanciamento»?*..... 1, 48

Il contributo, prendendo spunto dal noto "caso Ilva", mette in discussione il problema del bilanciamento "equiponderale" tra ambiente e iniziativa

economica, al fine sia di dimostrare il primato gerarchico dell'interesse alla protezione della vita dal "collasso ecologico" e la necessità di distinguere tra interesse ambientale "comprimibile" o "primario" e interesse ambientale "incomprimibile" o "superprimario"; sia di ridefinire il principio personalista in una concezione unitaria "eco-antropo-centrica".

The essay, taking inspiration from the well-known "Ilva case", questions the problem of the "equal weight" balance between environment and economic initiative, in order to demonstrate the hierarchical primacy of the interest in protecting life from "ecological collapse" and the need to distinguish between "compressible" or "primary" environmental interest and "incompressible" or "superprimary" environmental interest; and to redefine the personalist principle in a unitary "eco-anthropo-centric" conception

CHIARA GARILI, *La disciplina antitrust delle intese verticali: un primo commento al nuovo Regolamento di esenzione per categoria (VBER)*.....

1, 91

Il contributo analizza le principali novità legislative contenute nel nuovo Regolamento UE 2022/720 del 10 maggio 2022 (c.d. Vertical Block Exemption Regulation, più sinteticamente "VBER"), in particolare la disciplina della distribuzione online, rispetto alla quale l'atteggiamento del legislatore europeo appare più rigoroso di quanto avvenuto in passato, specie a fronte di condotte coinvolgenti le online platforms. Infine, si conclude con una sintetica trattazione dei cd. accordi di sostenibilità, non contemplati espressamente dal VBER e tuttavia disciplinati in modo insufficiente e poco organico in seno ai nuovi Orientamenti sulle restrizioni verticali.

The article analyzes the main legislative innovations provided for by the new EU Regulation 2022/720 of 19 May 2022 (Vertical Block Exemption Regulation, more briefly "VBER"), with specific attention to the new regulation of online distribution, with respect to which the attitude of the European legislator appears more rigorous than in the past, especially in case of conduct involving online platforms. A final paragraph is dedicated to a brief analysis of the so called sustainability agreements, not expressly considered by the VBER, and yet regulated in an insufficient and non-exhaustive manner within the new Guideline on vertical restraints.

BLANCA SAAVEDRA SERVIDA, *La responsabilità degli internet service provider: dal safe harbour al principio di accountability (Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali)* .....

1, 135

Il Regolamento UE 2022/2065 ha istituito un quadro di regole uniformi in materia di trasparenza e responsabilità degli Internet service provider che integrano e in parte sostituiscono la ormai risalente direttiva e-commerce e le relative norme di recepimento. Il presente contributo tenta di sviluppare alcune considerazioni critiche sulla strategia regolatoria adottata dal legislatore europeo, basata sulla responsabilizzazione preventiva delle piattaforme digitali e sul riconoscimento del loro potere normativo, funzionalizzato al raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico.

Reg. EU 2022/2065 lays down an uniform framework as regards transparency and responsibility of Internet service provider that complements and where necessary supersedes the one established in the e-commerce Directive and the regulation transposing it. Commenting on the Digital Services Act, this paper aims at reflecting on the approach followed by the European legislator, based on the principles of accountability and recognition of private regulation.

### SAGGI E APPROFONDIMENTI

MARIO RENNA, *Le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo di energia. Tutela della concorrenza e regolazione del mercato* ..... 1, 161

Le comunità energetiche rinnovabili e le comunità energetiche di cittadini permettono di riflettere sulle evoluzioni giuridiche che attraversano il diritto dell'energia. La condivisione energetica, lo scambio tra pari di energia rinnovabile e il ruolo strategico delle nuove soggettività meta-individuali meritano di essere esaminati attraverso una lettura attenta all'integrità del mercato e alla salvaguardia della concorrenza.

Focusing on renewable energy communities and citizen energy communities enables us to sort through the new patterns of energy law. Energy sharing, peer-to-peer trading of renewable energy and the role of these new legal entities require a thorough analysis to be carried out taking into account market integrity and competition issues.

ENRICO CAMILLERI, *Pratiche commerciali scorrette, safety net e nuove vulnerabilità: prospettive e limiti* ..... 1, 197

Nella disciplina sulle pratiche commerciali scorrette è possibile enucleare elementi che, nonostante la prevalenza di rules, legate a listed practices, consentono comunque di scorgervi una clausola generale. Pur potendosi descrivere questa clausola come una "safety net", bisogna sottolineare come l'effetto combinato di almeno due fattori la metta oggi sempre più in tensione: da un lato, l'emergere di fenomeni e condotte che le fattispecie tipizzate sempre più faticano a catturare al proprio raggio, specie in relazione al dilagare dei mercati digitali; dall'altro, l'accentuarsi della sensibilità verso le acquisizioni della Behavioural Law and Economics, che induce a rivedere criticamente il paradigma interpretativo del consumatore medio e che promette inediti approdi interpretativi per classi di condotte pur note e persino per singole disposizioni normative. L'individuazione di nuove forme di vulnerabilità, legate a determinati cornici di mercato, tende così a caricarsi di valenza generale e ne è riprova il rinvio pregiudiziale che il Consiglio di Stato ha recentemente proposto alla Corte di Giustizia nel caso Compass.

The essay starts from an examination of the discipline on unfair commercial practices, enucleating those elements that, despite the prevalence of rules containing to listed practices, nonetheless allow a general clause to be discerned. Having delimited, therefore, the room for manoeuvre that such a general clause may be deemed to have been assigned to and that allows it to be described as a safety net, the Author points out how the combined effect of the following factors, amongst the others, risk to puting it increasingly under strain: on the one hand, the

emergence of new phenomena and conduct, which the typified cases increasingly struggle to capture within their range, especially in relation to the spread of digital markets; on the other hand, the increasing sensitivity to the acquisitions of Behavioural Law and Economics, which leads to a critical review of the interpretative paradigm of the average consumer and which promises new approaches to kind of conducts, albeit well-known, and even for individual regulatory provisions. The identification of new forms of vulnerability, linked to certain market frameworks, thus tends to assume a general value, and this is witnessed by the preliminary reference that the Council of State recently proposed to the Court of Justice in the Compass case.

#### PROVVEDIMENTI IN FORMAZIONE

BENEDETTA SIRGIOVANNI, *Il non fungible token nella cripto-arte: la 'recinzione' dell'oggetto digitale* ..... 1, 232

Il contributo si pone l'obiettivo di comprendere gli interessi che si appuntano sui non fungible token nella cripto-arte in modo da individuare gli strumenti di tutela. In particolare, ci si chiede se, alla luce dell'attuale quadro normativo, il non fungible token nella cripto-arte integri gli estremi di un certificato di autenticità ovvero sia lo strumento di identificazione dell'oggetto digitale, tanto di un'opera d'arte nativa digitale che di una replica virtuale di un'opera fisica.

The paper focuses on the interests that are behind the non fungible token in the crypto-art in order to outline the legal protection instruments. The paper will seek to determine if, in the current legal system, the non fungible token in the crypto-art is a digital certificate or is the identification tool of the digital object and, in particular, of the digital native artwork and of the virtual copy of a physical masterpiece.

---

### 2/2024 – Marzo-Aprile

#### LE NUOVE LEGGI

FRANCESCO BARACHINI, *Il piano di ristrutturazione soggetto a omologa e le nuove regole di distruzione del valore dell'impresa in crisi* ..... 2, 267

Il contributo analizza il nuovo istituto del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, introdotto nell'ordinamento italiano in sede di recepimento della Direttiva U.E. 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency). Del nuovo strumento di regolazione della crisi vengono in particolare esaminati la disciplina positiva (caratterizzata dall'utilizzo della tecnica del rinvio ad altre disposizioni del Codice della crisi) e gli aspetti di maggior favore rispetto ad altri istituti, quali, su tutti, il concordato preventivo.

The article analyses the new "piano di ristrutturazione soggetto a omologazione", introduced in the Italian legal system with the transposition of the EU Directive 2019/1023 (the so-called Insolvency

Directive). Of the new crisis regulation tool, the positive discipline (characterised by the reference to other provisions of the “Codice della crisi”) and the aspects of greater advantage compared to other instruments, such as, above all, the “concordato preventivo”, are examined.

TOMMASO MAUCERI, *La nuova figura dell'agente sportivo nell'ordinamento statale*..... 2, 305

Il presente contributo prende in esame la recente normativa statale volta a disciplinare l'agente sportivo, ponendo in evidenza le principali questioni interpretative e, sullo sfondo, i connotati della figura con particolare riferimento, da un lato, alla sempre maggiore professionalizzazione e, dall'altro, all'esigenza di coerenza e compatibilità dei relativi modelli operativi con l'etica del fenomeno sportive.

The author illustrates the recent legislative regulation of the sports agent by looking at the disciplinary problems and questioning the main characteristics of the figure between professionalism and closeness to the world of sport.

STEFANO CORSO, *Il fascicolo sanitario elettronico 2.0. Spunti per una lettura critica*..... 2, 334

La protezione dei dati relativi alla salute è elemento fondamentale negli sviluppi della sanità digitale. Tra le maggiori sfide per la regolamentazione del trattamento di dati sanitari e l'implicito bilanciamento, si pone la disciplina di uno dei principali strumenti della digitalizzazione della sanità: il fascicolo sanitario elettronico. Il presente contributo offre una lettura critica delle norme del decreto del Ministero della salute del 7 settembre 2023, relativo al 'FSE 2.0', mettendo in luce la progressiva amministrativizzazione della protezione dei dati personali ed il ruolo del consenso dell'interessato e la preminenza del principio personalista.

The protection of health data is a key element in digital health developments. Among the greatest challenges for the regulation of health data processing and the implicit balancing act is the regulation of one of the main tools of the digitisation of healthcare: the electronic health record. This essay examines the rules dictated by the Ministry of Health's decree of 7 September 2023, concerning the 'EHR 2.0', in its continuity and discontinuity with the previous framework. Through an analysis of the path and the regulatory context, a critical reading of the provisions is offered, highlighting, on the one hand, the shift of personal data protection to administrative law and, on the other, the role of the consent of the data subject and the primacy of the personalist principle.

MONICA PILLONI, *Focus su alcune novità introdotte in materia di esecuzione forzata dalla recente Riforma Cartabia* ..... 2, 363

Il contributo prende in esame alcune modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia con riguardo all'esecuzione immobiliare. In particolare, si analizzano i riflessi conseguenti all'anticipazione del termine per il deposito della documentazione ipocatastale, i profili procedurali e la natura del nuovo istituto di vendita diretta, nonché il sistema di controlli endo-esecutivi avverso gli atti del professionista delegato.

The paper aims to offer a survey of some important innovations introduced by the 2022 reform of civil procedure. In particular, the author examines the consequences of the anticipation of the deadline for filing the certification of property pursuant to article 567 of Code of civil procedure, the direct sale pursuant to articles 568 bis and 569 bis of Code of civil procedure and the system of remedies against the acts of the professionals entrusted with the auction sale of the debtor's properties.

PIERGIUSEPPE SPOLAORE, *Il regime del crowdfunding tra fonti europee e nazionali* .....

2, 393

Il contributo si propone di analizzare il regime normativo dell'investment e del lending crowdfunding a seguito del Regolamento (UE) 2020/1503 (e della disciplina nazionale di completamento e adeguamento del medesimo). In particolare, dopo la ricostruzione del rapporto tra fonti eurounitarie e nazionali e l'illustrazione della struttura del Regolamento (UE) 2020/1503, viene analizzato l'ambito applicativo del medesimo, e quindi le distinte fattispecie dell'investment e del lending crowdfunding, dando autonomo rilievo alle ipotesi la cui riconduzione all'interno della fattispecie astratta è più problematica. Inoltre, si analizza la disciplina applicabile alla prestazione del servizio di crowdfunding, in punto sia di procedimento autorizzatorio sia di obblighi imposti ai gestori di piattaforme, suddividendoli rispettivamente in obblighi generali di condotta e di governance e in obblighi relativi alle singole campagne.

The paper aims at analyzing the regulatory framework of investment and lending crowdfunding according to Regulation (EU) 2020/1503 (and the complementary national laws). Specifically, after depicting the relationship between EU and national sources and illustrating the structure of Regulation (EU) 2020/1503, the article deals with its scope of application, focusing on the distinct types of investment and lending crowdfunding, with particular attention to the cases in which it is most problematic to determine whether the mentioned Regulation is or not applicable. Subsequently, the article examines the rules set forth for the provision of crowdfunding services, addressing both the authorization process and the obligations imposed on platform operators, dividing them into general conduct and governance obligations and obligations related to individual campaigns.

#### SAGGI E APPROFONDIMENTI

ENRICO CAMILLERI, *L'azione rappresentativa e il raccordo imperfetto con il diritto privato regolatorio. Le decisioni delle authorities tra libero apprezzamento e presunzioni giurisprudenziali: spunti dall'arret repsol* ....

2, 437

La policy sottostante alla Direttiva 2020/1828/UE va ricostruita nel segno dell'european regulatory private law ed è quindi necessario collocare la tutela rappresentativa a stretto ridosso del dispiegamento dell'enforcement pubblicistico, in modo da recepirne le direttive di fondo e proiettarle lungo la restante parte della catena attuativa privatistica. Questo disegno è stato realizzato solo in parte dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28 (che ha recepito in Italia la direttiva), il quale ha diversi elementi critici, a partire da quello che ha fatto dell'azione rappresentativa una species del genus dell'azione di classe generalista. In questo contesto, le

decisioni delle autorità amministrative dovrebbero mettere capo, in sede giurisdizionale, a presunzioni giurisprudenziali.

The essay starts out from a reconstruction of the policy design underlying directive 2020/1828/EU in the sign of European regulatory private law and of the need, therefore, to see representative action placed closely behind the public enforcement, so as to transpose its underlying directives and project them along the remaining part of the private enforcement chain. The author considers, however, that this design was only partially realised by Legislative Decree No. 28 of 10 March 2023, transposing the unitary rule, pointing out its various critical elements, starting with that which made the representative action a species of the genus of the generalist class action. Therefore, by critically reviewing the main reconstructive options proposed in this regard by many scholars and accepted, with a variety of nuances, by jurisprudence, he proposes the thesis according to which the decisions of the administrative authorities should be subject to jurisprudential presumptions.

VINCENZO PINTO – ROBERTO SACCHI, *Diritti e garanzie comuni dei dissenzienti nel concordato preventivo, negli ADR e nel PRO* ..... 2, 476

Il contributo esamina in maniera trasversale gli strumenti di regolazione della crisi attualmente presenti nell'ordinamento italiano (il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), con lo scopo di individuare – nel confronto con la disciplina europea dei quadri di ristrutturazione preventiva – una cornice di garanzie comuni a tutela dei creditori dissenzienti.

The article transversally examines the crisis regulation tools available in the Italian legal system (the “concordato preventivo”, the “accordi di ristrutturazione dei debiti” and the “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione”), with the aim of identifying – in comparison with the European discipline of preventive restructuring frameworks – a framework of common guarantees to protect dissenting creditors

FRANCESCO CORAZZA, *Società benefit, discrezionalità e limitazione della (ir)responsabilità degli amministratori* ..... 2, 498

Nell'ambito della disciplina delle società benefit, le finalità di beneficio comune, che devono essere indicate nell'oggetto sociale, possono determinare particolari effetti in merito al rapporto (di proporzionalità inversa) tra discrezionalità gestoria e responsabilità degli amministratori. Il contributo esamina il ruolo che deve essere attribuito a tali finalità di beneficio comune all'interno del contratto sociale e, accertate le carenze della disciplina istitutiva delle società benefit, individua alcuni strumenti che potrebbero favorire una gestione in senso sostenibile dell'impresa.

In the context of the regulation of benefit companies, the public benefit purposes that must be indicated in the corporate purpose may have particular implications for the relationship (of inverse proportionality) between management discretion and directors' liability. The paper examines the role that these public benefit purposes should play in the company contract and, after identifying the shortcomings of the regulations governing the establishment of benefit companies, identifies a

number of instruments that could promote sustainable company management.

### 3/2024 – Maggio-Giugno

#### LE NUOVE LEGGI

DIANORA POLETTI, *Il quadro normativo del Data Governance Act: l'esercizio dei diritti dell'interessato nell'attività di intermediazione dei dati* ..... 3, 533

Il passaggio dalla data protection alla data governance, cui mira l'Unione, si sta attuando seguendo una precisa diagonale, da collocare in chiave di "costituzionalismo europeo": il rispetto dei diritti fondamentali della persona e della sana concorrenza tra le imprese, in cui si applica il principio FAIR, che nella c.d. direttiva Open Data è l'acronimo che caratterizza i dati della ricerca "reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili" e che si propone lo scopo che il 16° considerando del DGA detta per il riutilizzo dei dati degli enti pubblici, ma che appare suscettibile di una più generale condivisione: "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario".

GIUSEPPE CARRARO, *Ombre e luci nella nuova disciplina delle opere fuori commercio* ..... 3, 549

Il contributo si propone di esaminare le nuove norme relative alle opere fuori commercio, introdotte nella legge sul diritto d'autore in attuazione della direttiva Digital Single Market, nella prospettiva che simili "eccezioni e limitazioni" al diritto d'autore non costituiscano in realtà vere e proprie eccezioni a un diritto assoluto, ma si collochino nella sfera dei c.d. Realakte.

This paper aims at examining the new rules on out-of-print works, introduced in the Copyright Act in implementation of the Digital Single Market Directive, from the perspective that such 'exceptions and limitations' to copyright do not actually constitute real exceptions to an absolute right, but lie within the conceptual domain of the so-called "Rea-lakte".

MARK BOSSHARD, *L'entrata in vigore del brevetto europeo ad effetto unitario e della Corte unificata dei brevetti: regime transitorio e adattamento del diritto nazionale* ..... 3, 570

Il presente contributo si propone di esaminare il regime temporaneo di competenza concorrente tra corte unificata dei brevetti e giudici nazionali in materia di contenzioso sui brevetti europei dopo l'entrata in vigore, nel giugno del 2023, delle norme che istituiscono il brevetto europeo con effetto unitario e la nuova Corte unificata dei brevetti, nonché le norme di adattamento dell'ordinamento nazionale all'entrata in vigore nuovo titolo brevettuale europeo con effetto unitario.

The paper aims to examine the temporary regime of concurrent jurisdiction between the unified patent court and national courts in European patent litigation after the entry into force, in June 2023, of the rules establishing the European patent with unitary effect and the new unified patent court, as well as the rules of adaptation of national law to the entry into force of the new European unitary effect patent.

### SAGGI E APPROFONDIMENTI

- EDOARDO ALONZO, *Il risarcimento del danno per violazioni del GDPR (art. 82 Reg. UE 2016/679). la tutela della persona nelle logiche del diritto privato regolatorio?*..... 3, 601

Dopo l'entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), avvenuta nel 2016, finalmente la Corte di giustizia è stata a più riprese adita al fine pronunciarsi su alcuni fondamentali aspetti applicativi attinenti al risarcimento del danno per illecito trattamento dei dati personali (art. 82 reg.). Il contributo interpretativo della Corte non si è limitato, tuttavia, a sciogliere determinati nodi ermeneutici, ma pare riconsegnare un rimedio risarcitorio autosufficiente rispetto alle regole dei singoli ordinamenti nazionali, nonché pronto ospitare in sé una nuova dogmatica informata dalle logiche regolatorie tipiche del diritto unionale.

Years after the General Data Protection Regulation (GDPR) came into force, the Court of Justice has been repeatedly called upon to adjudicate on several fundamental aspects related to the compensation for damages resulting from unlawful data processing (Article 82 GDPR). The Court's interpretative contribution, however, has not been limited to resolving specific interpretative issues. It appears to be restoring a self-sufficient compensatory remedy, independent of the rules of individual national legal systems, and ready to encompass a new doctrinal framework informed by the regulatory principles typical of Union law.

- LUCA BALLERINI, *Novità in ordine alla trascrizione di domande giudiziali e coordinamento con il sistema tavolare*..... 3, 627

Il contributo passa in rassegna le riforme recentemente apportate, con il d.lgs. n. 149/2022, alle disposizioni degli artt. 2652, 2658 e 2690 c.c. Si tenta, inoltre, di coordinare le modifiche introdotte, rispetto al sistema generale della trascrizione immobiliare, con il concorrente ordinamento dei libri fondiari, formalmente rimasto immutato.

This paper aims to analyze the recent amendments made, through Legislative Decree No. 149/2022, to the legal provisions of Articles 2652, 2658 and 2690 of the Italian Civil Code. It also examines the problem of coordination between such amendments, which concern the general land registration system, and the unchanged rules of the different system governed by the Royal Decree No. 499/1929.

- NICOLA CHIRICHALLO, *Il "richiamo" dei prodotti pericolosi e i nuovi rimedi civilistici esperibili dall'acquirente-consumatore. L'art. 37 del Regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti* ..... 3,669

Il presente contributo è rivolto ad esaminare in chiave critica le notevoli ricadute sistematiche derivanti dall'art. 37 del nuovo Regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, disposizione che, a seguito del richiamo di un prodotto pericoloso, impone al responsabile del richiamo l'obbligo di offrire al consumatore la scelta tra almeno due rimedi predeterminati dal legislatore europeo e di natura eminentemente civilistica (da individuarsi, segnatamente, tra la riparazione, la sostituzione e il rimborso del valore del bene).

This article aims to critically examine the systematic consequences of Article 37 of the new EU General Product Safety Regulation 2023/988. After the recall of a dangerous product, this provision requires the economic operator responsible for the recall to offer the consumer a choice between at least two remedies specified by the European legislator (to be identified in particular between repair, replacement and an adequate refund of the value of the recalled product).

MARIA CONSIGLIA DI MARTINO, *La crisi della composizione negoziata* ..... 3, 708

Il presente contributo esamina l'istituto della composizione negoziata della crisi, introdotto dal d.l.24 agosto 2021, n. 118, e successivamente confluito negli artt. 12-25-quinquies del codice della crisi d'impresa. Particolare attenzione è dedicata alle caratteristiche della spontaneità dell'accesso a questa misura e alla sua natura stragiudiziale, mettendo in evidenza come i bias cognitivi degli imprenditori o degli amministratori possano costituire un ostacolo alla sua diffusione.

The paper analyses the 'composizione negoziata della crisi', a new institute introduced by Law Decree No. 118 on August 24, 2021, now regulated into Articles 12-25-quinquies of the Italian Crisis Code. It particularly focuses on the modalities of voluntary access to this measure and its extrajudicial nature. Additionally, the analysis emphasizes how cognitive biases among entrepreneurs or administrators can hinder its application.

FRANCESCO GAMBINO, *Euro digitale e corso legale della moneta*..... 3, 743

La Proposte di Regolamento europeo del 28 giugno 2023 riguarda, da un lato, l'istituzione dell'euro digitale emesso dalla banca centrale europea; dall'altro, al fine dichiarato di non incrementare il calo generale dei pagamenti in contanti e di garantire così che il contante continui ad essere presente, disponibile ed accettato da tutti i residenti e le imprese della zona Euro, chiarisce la portata e il senso del corso legale delle banconote e delle monete in euro. In questo contesto, segue la decisione del 18 ottobre 2023 della Banca centrale europea, che avvia la fase di preparazione relativa all'emissione dell'euro digitale. È, questo, lo scenario che ci attende, volto, per un verso, ad istituire l'euro digitale e, per un altro, a far sì che la nozione di «corso legale» di monete e banconote in euro trovi in tutti i Paesi dell'area euro una interpretazione uniforme. L'obbligazione pecuniaria è del resto quella più diffusa ed esige sempre, quindi, un quadro di principi stabili e certi.

The interpretation of Art. 1277 of the Italian Civil Code – if related to means of payment other than cash and virtual currencies, and to general monetary obligations – can only arise from the future history of our

currency. It is already laid out in the proposal of a European regulation of 28 June 2023 concerning, on the one hand, the introduction of a digital euro issued by the European Central Bank and, on the other hand, the declared aim of thereby guaranteeing that cash continue to be present, available, and accepted by all residents of and companies in the Eurozone, thus clarifying the extent and sense of the legal tender of Euro banknotes and coins. The proposal was followed by the Decision taken by the European Central Bank on 18 October 2023 to launch a preparatory phase for the issue of a digital Euro. This is the scenario we are now facing: on the one hand, designed to launch a digital Euro and, on the other hand, to assure that the notion of “legal tender” of Euro banknotes and coins be interpreted homogeneously across the Countries of the Eurozone. After all, monetary obligations remain the most widely used system and therefore always require a framework of stable and definite principles.

*PROVVEDIMENTI IN FORMAZIONE*

FRANCESCO TRAPANI, *La nuova Direttiva 2023/2225/UE sul credito al consumo: note in tema di educazione finanziaria, merito di credito e servizi di consulenza sul debito* .....

3, 754

L'avvento dell'Intelligenza Artificiale e il rapido sviluppo della digitalizzazione dei prodotti creditizi ha imposto al legislatore sovranazionale l'aggiornamento del quadro normativo in materia di credito al consumo come risultante dalla recente approvazione della direttiva 2023/2225/UE che va ad abrogare la direttiva 2008/48/UE e introduce nuove regole volte a disciplinare i relativi contratti nel dichiarato intento di delineare un adeguato sistema di tutele per il consumatore. Il presente contributo mette in luce i passi in avanti compiuti dalla nuova regolamentazione, la quale, oltre a colmare talune lacune che caratterizzavano la prece-dente disciplina, inasprisce i doveri di protezione in capo ai finanziatori tenuti finanche a fornire assistenza ai clienti in ottica preventiva del loro dissesto, tramite gli inediti servizi di consulenza sul debito. Per con-verso, si evidenzia anche come permane l'assenza di un sistema di rimedi ad hoc attivabili in caso di violazione delle norme ivi contenute da parte dei finanziatori.

The advent of Artificial Intelligence and the rapid development of the digitization of credit products has forced the supranational legislator to update the regulatory framework on consumer credit as resulting from the recent approval of Directive 2023/2225/UE, which repeals Directive 2008/48/UE and introduces new rules aimed at regulating the relevant contracts in the declared intention of outlining an adequate system of consumer protections. This paper highlights the steps forward taken by the new regulations, which, in addition to filling some of the gaps that characterized the previous regulations, tighten the duties of protection on the part of lenders required to even provide assistance to clients with a view to preventing their default, through the unprecedented debt counseling services. Conversely, it is also pointed out how the absence of a system of ad hoc remedies that can be activated in case lenders violate the rules contained therein remains.

## 4/2024 – Luglio-Agosto

### LE NUOVE LEGGI

- ANNARITA RICCI, *Introduzione al Regolamento europeo sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo*..... 4, 799

Il regolamento riguardante norme armonizzate in materia di accesso equo ai dati e loro utilizzo, comunemente noto come “Data Act”, rappresenta il secondo pilastro su cui si basa la Strategia Europea dei Dati promossa dall’Unione Europea. Se il primo pilastro, il Data Governance Act, mira a garantire la disponibilità dei dati, disciplinando il riutilizzo dei dati pubblici, prevedendo un regime di notifica per i fornitori di servizi di condivisione dei dati ed incoraggiando il trattamento su base volontaria dei dati per finalità di pubblico interesse, il Data Act detta un complesso ordine di obblighi, destinato ad incidere sui rapporti tra imprese, sui rapporti tra imprese e consumatori e sui rapporti tra imprese ed enti pubblici e finalizzato ad agevolare l’accesso e l’utilizzo ai dati da parte dei diversi attori, soprattutto quelli più deboli, dell’economia digitale. The regulation concerning harmonised rules on fair access to and use of data, commonly known as “Data Act”, is the second pillar on which the European Data Strategy promoted by the European Union is based. If the first pillar, Data Governance Act, aims to ensure the availability of data by regulating the reuse of public data, providing for a notification regime for data-sharing service providers, and encouraging voluntary processing of data for public interest purposes, Data Act dictates a complex order of obligations, intended to affect business-to-business, business-to-consumer, and business-to-public relations, and aimed at facilitating access to and use of data by the various actors, especially the weaker ones, in the digital economy.

- FRANCESCA ZANOVELLO, *Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Tra novità e criticità della l. n. 70/24*..... 4, 826

Il 14 giugno 2024 è entrata in vigore la l. 17 maggio 2024, n. 70 recante una serie di nuove disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il presente contributo si prefigge lo scopo di passare in rassegna le principali novità normative, che hanno avuto il pregio di riaccendere l’attenzione sui suddetti preoccupanti fenomeni che coinvolgono giovani e giovanissimi, senza però trascurare di volgere lo sguardo ad alcuni aspetti della nuova legge che suscitano perplessità. On 14 June last, law n. 70/2024 came into force, containing a series of new provisions to prevent and combat bullying and cyberbullying. The purpose of this contribution is to review the main new regulations, which have had the merit of rekindling attention on the aforementioned worrying phenomena involving young and very young people, without neglecting to look at some aspects of the new law that raise perplexity.

- EMANUELA AREZZO, *La nuova disciplina della titolarità dei frutti della ricerca universitaria ed il relativo impatto sul trasferimento tecnologico: un’occasione mancata?*..... 4, 851

Con la l. 24 luglio 2023, n. 102 il legislatore è tornato ad occuparsi del-la

disciplina della titolarità dei frutti della ricerca universitaria, abolendo il privilegio accademico e restituendo agli Atenei e agli Enti pubblici di ricerca “i diritti nascenti dall’invenzione” realizzata dal ricercatore/dipendente. A ben vedere, il nuovo quadro attribuisce oggi alle Università la possibilità di attrarre nella propria sfera di titolarità qualsivoglia risultato inventivo prodotto da chiunque abbia avuto modo di partecipare alle attività di studio e ricerca, indipendentemente dalle mansioni contrattuali e dalla forma negoziale con cui è legato all’ente, ivi compresi persino gli studenti dei corsi di laurea. Il legislatore non si è preoccupato, tuttavia, di tutelare adeguatamente gli interessi patrimoniali dei ricercatori nel caso di messa a frutto della ricerca c.d. libera, e ha perso l’occasione per introdurre una disciplina puntuale con riferimento alla ricerca c.d. vincolata.

With the l. 24 July 2023, n. 102, the legislator has once again changed the discipline regarding academic inventions, abolishing the so called “academic privilege”, hence giving back the right to patent inventions conceived by public researchers to the universities and public research organizations. The new framework, however, is quite far-reaching, as it grants universities the opportunity to claim ownership of any innovative result produced by anyone who has had the opportunity to participate in study and research activities within the University, regardless of the kind of employment contract and even in case there is no contract at all, as for students enrolled in undergraduate and graduate programs. The legislator, however, has not adequately protected researchers’ economic interests in the exploitation of their inventions, nor has it introduced clear-cut provisions with regard to protection and exploitation of (public) research sponsored by third parties.

CATERINA SGANGA, *La nuova eccezione di insegnamento “digitale”* .....

4, 872

Con D.Lgs. n.177/2021 dell’8 novembre 2021, il legislatore italiano ha implementato la Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (CDSMD). L’eccezione di insegnamento digitale di cui all’art.5 CDSM è stata trasposta nel nuovo art. 70-bis della legge sul diritto d’autore, con delle scelte implementative tanto fedeli all’intelaiatura sistematica nazionale preesistente quanto allontanatesi in aspetti centrali. Il presente contributo fornisce una ricostruzione degli elementi salienti della nuova disposizione e ne commenta il rapporto con il testo eurounitario, le criticità interpretative e la bontà delle scelte, anche alla luce di una comparazione con le soluzioni sperimentate da altri Stati Membri.

With the Legislative Decree no.177/2021 of 8 November 2021, the Italian legislator implemented Directive (UE) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market (CDSMD). The digital teaching exception under Article 5 CDSMD was transposed in Article 70bis l.d.a., with an approach that is both in line with the systemic structure of the Italian Copyright Act and departing from some of its key pillars. This contribution offers an overview of the key elements of the new Italian provision and comments on its coherence with Article 5 CDSMD, on its interpretative problems and on the soundness of the choices made by the Italian legislator, also comparing them with other solutions followed by Member States.

SAGGI E APPROFONDIMENTI

- GIOVANNI DE CRISTOFARO, *Contratti per la prestazione di servizi a tempo determinato, clausole di rinnovo automatico e disdetta: il nuovo art. 65-bis del codice del consumo*..... 4, 915

Il contributo si propone di analizzare criticamente la nuova disposizione contenuta nell'art. 65-bis del codice del consumo, introdotto dall'art. 14 della l. 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) al fine di apprestare forme speciali di protezione ai consumatori che stipulino con professionisti contratti di durata a tempo determinato aventi ad oggetto la prestazione di servizi e recanti le c.d. clausole di rinnovo automatico, attraverso l'imposizione ai professionisti di un obbligo di avviso funzionale ad assicurare la piena consapevolezza della scelta negoziale del consumatore. Della disposizione viene in particolare individuato l'ambito di applicazione e vengono affrontate le molteplici questioni interpretative ed applicative suscitate dalla sua lacunosa ed inadeguata formulazione testuale. Infine, viene operato un coordinamento con le regole speciali dettate dal codice delle comunicazioni elettroniche.

The essay aims to critically analyse the new provision contained in Article 65-bis of the Consumer Code, introduced by Article 14 of Law no. 214 of 30 December 2023 (Annual Law for the Market and Competition 2022) in order to provide special forms of protection to consumers who enter into fixed-term contracts with professionals for the provision of services and containing so-called automatic renewal clauses, through the imposition on professionals of a notice obligation functional to ensuring full awareness of the consumer's choices. In particular, the scope of application of the provision is identified and the many interpretative and applicative questions raised by its deficient and inadequate wording are addressed. Lastly, coordination is made with the special rules inserted in the electronic communications code.

- MARIA PIA PIGNALOSA, *Se telefonando... il professionista volesse concludere un contratto. L'ennesima riforma dell'art. 51, comma 6°, c. cons. nel segno del contrasto alla velocità e volatilità della telefonia vocale*..... 4, 937

Il contributo analizza criticamente la riforma dell'art. 51, comma 6° c. cons. soffermandosi, sia sui pregi, sia sui limiti della novella del 2023; limiti dettati anche dal tenore letterale della disposizione suscettibile di restituire plurime interpretazioni.

The essay critically analyzes the reform of Art. 51, para. 6° c. cons. dwelling on both the merits and the limits of the 2023 novella; limits also dictated by the literal tenor of the provision susceptible to return multiple interpretations.

- GIULIA BALLERINI, *Legge Capitali e regulatory competition (con particolare riferimento all'ordinamento olandese)*..... 4, 961

Il contributo si propone di analizzare alcuni aspetti della Legge Capitali (voto plurimo e maggiorato; lista del c.d.a.) in un'ottica di concorrenza fra ordinamenti, prendendo in considerazione, in particolare, il sistema olandese. Si rileva, in particolare, una non piena coincidenza fra gli obiettivi dichiarati della Legge capitali (introduzione di regole funzionali ad attrarre investimenti, anche stranieri, nelle società di diritto italiano e

incentivo al rimpatrio delle società di diritto italiano quotate all'estero) e le scelte in concreto effettuate nella stessa. The paper aims to investigate some aspects of the Legge Capitali - multiple and increased voting rights; the board of directors' list - in the context of competition between legal systems, particularly considering the Dutch system. It is noted, in particular, that there is not a complete alignment between the declared objectives of such law (the introduction of rules aimed at attracting investments, including foreign ones, in Italian companies and encouraging the repatriation of Italian companies listed abroad) and the concrete choices made within the same.

DANIELA SANTARPIA, *Le ragioni dell'impresa come argine al Moloch di un consumerismo esasperato* ..... 4, 1001

A partire dalla sentenza della Corte di giustizia Que choisir, il presente contributo discute dell'eurocompatibilità della disciplina italiana relativa ai vouchers, introdotta nel contesto della pandemia da Covid-19. In un'ottica di sistema, si riflette sulla tendenza ad assumere uno standard di tutela del viaggiatore, ma anche del consumatore, che diventa mutevole. Starting with the Court of Justice's Que choisir judgement, the author discusses the compatibility with the EU Law of the Italian regulation on vouchers, introduced in the context of the Covid-19 pandemic. From a systemic perspective, the tendency to assume a changing standard of protection for the traveller, but also for the consumer, is reflected upon.

#### PROVVEDIMENTI IN FORMAZIONE

FEDERICO PISTELLI, *Obblighi di cura e responsabilità nella legge tedesca sulle catene di fornitura (LkSG)* ..... 4, 1030

La legge tedesca sulle catene di fornitura (LkSG) esclude che la violazione dell'obbligo di cura dei diritti umani e ambientali dia luogo a responsabilità civile, ma lascia impregiudicata ogni altra responsabilità che sia indipendente dalla LkSG. Il contributo propone una lettura in chiave restrittiva di questa clausola di esclusione, a supporto dell'applicazione delle norme generali sulla responsabilità nel BGB. L'obiettivo è di far emergere dal dato normativo un modello di responsabilità condivisa nel contesto dei rapporti di filiera, da ultimo fatto proprio dalla Direttiva Europea relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. The German Supply Chains Act (LkSG) excludes the tort law relevance of a breach of a duty of care for human and environmental rights but leaves any other liability that is independent of the LkSG unaffected. The essay proposes a narrow reading of this exclusion clause and support the application of BGB's general liability rules. The aim is to highlight the rise of a shared-liability model in the context of supply chain relationships, most recently endorsed by the European Directive on corporate sustainability due diligence.

## 5/2024 – Settembre-Ottobre

### LE NUOVE LEGGI

MAURO PALADINI, *Il diritto all'oblio oncologico: obblighi e divieti contrattuali* ..... 5, 1063

Il presente contributo si propone di esaminare il quadro normativo relativo al cosiddetto “diritto all’oblio oncologico” nell’ordinamento italiano, in particolare in seguito all’entrata in vigore della l. 7 dicembre 2023, n. 193, la quale, rispetto ad analoghe normative approvate in ambito europeo, si distingue per organicità e per avere riguardo a una pluralità di settori di intervento. This contribution aims to examine the regulatory framework related to the so-called ‘right to oncological oblivion’ in the Italian legal system, particularly following the enactment of Law No. 193 of December 7, 2023, which stands out for its cohesiveness and consideration of multiple areas of intervention compared to similar regulations approved in Europe future perspectives

ANDREA RENDA, *Il diritto all'oblio oncologico e l'adozione* ..... 5, 1085

Il saggio, dopo aver messo in luce le ambiguità insite nella teoria del diritto all’oblio, si sofferma sul nuovo oblio oncologico, cogliendone le differenze con l’oblio in senso stretto e approfondendo il significato e la portata che esso assume nel campo dell’adozione. The essay, after having highlighted the ambiguities inherent in the theory of the right to be forgotten, focuses on the new oncological oblivion, underlining its differences with the right to be forgotten and examining the meaning and significance it assumes in the field of adoption.

MARCO FERRARESI, *Il diritto all'oblio oncologico nell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale* ..... 5, 1125

Il contributo analizza le disposizioni in tema di oblio oncologico con riguardo ai rapporti di lavoro. Tenta una lettura delle disposizioni medesime all’interno del sistema, con speciale riferimento alla disciplina del divieto di indagini sulla persona del lavoratore, al diritto antidiscriminatorio, alle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

The contribution analyses the provisions on oncological oblivion with regard to labour relations. It attempts an interpretation of the same provisions within the system, with special reference to the regulation of the prohibition of investigations on the worker’s person, anti-discrimination law, and health and safety regulations in the workplace.

ALESSANDRO CANDIDO, *Il diritto all'oblio oncologico nel prisma dei diritti della personalità* ..... 5, 1146

Il contributo esamina sotto la lente del diritto costituzionale il diritto all’oblio oncologico, volto a proteggere la persona guarita dal cancro dalla pretesa ad accedere a dati personali del suo passato, irrilevanti nell’attualità, nonché lesivi della sfera dei suoi diritti inviolabili. Il fulcro della tutela risiede negli artt. 2 e 3 Cost., con la conseguenza che, in una logica di bilanciamento, il diritto all’oblio oncologico prevale sul di-ritto

all'informazione di cui all'art. 21, Cost., nonché su quello all'iniziativa economica di cui all'art. 41, Cost. The essay examines under the lens of constitutional law the oncological right to be forgotten, aimed at protecting the cancer survivor from the claim to access personal data from his past, irrelevant in the present day, as well as detrimental to the sphere of his inviolable rights. The core of protection lies in Articles 2 and 3 of the Constitution, with the consequence that, in a logic of balancing, the oncological right to be forgotten takes precedence over the right of information under Article 21 of the Constitution, as well as over the right to economic initiative under Article 41, of the Constitution.

MAURIZIO CAMPAGNA, *Il diritto all'oblio oncologico ed il diritto all'oblio nel Regolamento Privacy dell'UE: assonanze e dissonanze* .....

5, 1167

Dopo aver ricercato nei “numeri del cancro” le ragioni della l. n. 193//2023 – che introduce disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche – il presente contributo illustra le indicazioni contenute negli atti europei e nazionali di programmazione sanitaria in materia di diritto all'oblio oncologico. Quest'ultimo è quindi messo a confronto con il diritto all'oblio disciplinato dall'art. 17, reg. 2016/679/UE sulla protezione dei dati, facendo emergere assonanze (poche) e dissonanze (tante). Si conclude con una riflessione sull'importanza della vigilanza sull'applicazione delle nuove disposizioni, e sulle scelte del legislatore in argomento. After having examined in the “cancer numbers” the reasons for Law No. 193//2023 – which introduces provisions for the prevention of discrimination and the protection of the rights of persons who have been diagnosed with oncological diseases – the contribution outlines the indications contained in European and national health planning legislation on the subject of the oncological right to be forgotten. The latter is therefore compared with the right to be forgotten as regulated by Article 17, Regulation 2016/679/EU on data protection, revealing both assonances (few) and dissonances (many). The contribution closes with a reflection on the importance of supervising the application of the new provisions, and on the choices of the legislator in this area-

SAMUELE BARBIERI, *Il “doppio volto” del Regolamento (UE) 2024/ 1028 sulla raccolta e condivisione dei dati relativi ai servizi di locazione “a breve termine”: tra libertà e regolamentazione pubblica del mercato* .....

5, 1187

Il Regolamento (UE) 2024/1028 introduce una procedura di registrazione delle locazioni “brevi” fornite sulle piattaforme online comune agli Stati membri. Dalla base giuridica (art. 114, Tratt. FUE), dal procedimento legislativo, dai considerando e dagli articoli del Regolamento emerge chiaramente come l'azione del legislatore dell'Unione sia stata determinata dalla necessità di preservare il buon funzionamento del mercato interno europeo dinanzi alla proliferazione degli interventi in materia da parte degli Stati membri. Tuttavia, un altro “volto” si scorge dietro il Regolamento in discorso, quale quello di fornire alle stesse autorità nazionali uno strumento utile al monitoraggio e al controllo delle locazioni “brevi” nell'ottica di limitare tale servizio alla luce delle criticità sociali, economiche ed ambientali che esso comporta. Regulation (EU) 2024/1028 introduces a registration procedure of short-

term rentals on online platforms common to the Member States. It is clear from the legal basis (art. 114, Tratt. FEU), the legislative procedure, the recitals and the articles of the Regulation that the action of the EU Legislator is based on the need to preserve the functioning of the Internal Market against the proliferation of national regulations in this field. However, another aim underlies Regulation (EU) 2024/1028, namely to provide national authorities with a useful tool for monitoring and controlling short-term rentals in the light of the objective to limit this service, considering social, economical and environmental problems it entails.

*SAGGI E APPROFONDIMENTI*

MARIA ANNUNZIATA ASTONE, *Transazioni collettive e tutela dei consumatori nella previsione dell'art. 140-decies c.cons.* ..... 5, 1212

Nella prospettiva del legislatore europeo e della nuova disciplina delle azioni rappresentative, il ricorso alla transazione di massa costituisce la nuova frontiera della tutela collettiva, reclamata fortemente dall'evolversi del mercato digitale e di internet e dalla constatazione che deve essere rafforzata la protezione dei diritti dei consumatori-utenti nei settori dei servizi e beni digitali, dell'attività media-audiovisiva e di comunicazioni elettroniche o ancora nel settore della distribuzione di servizi energetici, essendosi fortemente amplificata la probabilità che nell'ambito di una distribuzione anche digitale di tali prestazioni si producano lesioni seriali dei dati personali, del divieto di pratiche commerciali sleali, dei diritti dei consumatori all'informazione, alla correttezza e all'equità e del divieto di clausole vessatorie.

In the perspective of the European legislator and the new regulation of representative actions, the use of mass settlement constitutes the new frontier of collective protection, strongly requested by the evolution of the digital market and the internet and by the observation that the protection of the rights of consumers-users in the sectors of digital services and goods, media-audiovisual activity and electronic communications or even in the sector of distribution of energy services, the probability that in the context of a distribution even the digital nature of these services leads to serial damage to personal data, the prohibition of unfair commercial practices, the rights of consumers to information, correctness and equity and the prohibition of unfair terms.

*PROVVEDIMENTI IN FORMAZIONE*

CHIARA GARILLI, *Le quote di genere "quasi riservate" della Direttiva Women On Boards* ..... 5, 1228

Il contributo analizza le principali disposizioni della Direttiva 2022/2381/UE riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (cd. Direttiva Women on Boards), evidenziandone aspetti positivi e criticità. Un paragrafo finale è dedicato alle prospettive di recepimento in Italia. The article analyzes the main provisions of the Directive 2022/2381/EU on improving the gender balance among directors of listed companies and

related measures (so called Women on Boards Directive), high-lighting positive aspects and critical issues. A last paragraph is dedicated to prospects for transposition in Italy.

SARA ADDAMO, *Le novità del testo finale della Corporate Sustainability Due Diligence Directive: un cambio di passo per la politica di sostenibilità dell'UE?*.....

5, 1258

Il presente contributo analizza il testo della neo Direttiva sul “Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità”, mettendolo a confronto con le versioni precedenti, già ampiamente commentate dagli studiosi. L’esame delle disposizioni della Direttiva con i relativi doveri, procedure e piani accompagnati da un sistema sanzionatorio di private e public enforcement, consente di trarre delle prime conclusioni sulla natura e portata precettiva dei nuovi obblighi di due diligence, superando buona parte delle critiche che erano state mosse al testo iniziale della proposta. Inoltre, è possibile concludere che le regole di condotta introdotte dalla Direttiva costituiscono un notevole passo avanti del legislatore europeo rispetto gli strumenti di soft law e della disclosure, ma non incidono sullo scopo sociale, che rimane quello lucrativo. This essay analyzes the text of the new “Corporate Sustainability Due Diligence Directive”, comparing it with its previous versions, already widely commented on by scholars. The examination of the provisions of the Directive with the related duties, procedures and plans followed by a sanctioning system of private and public enforcement, allows us to draw first conclusions on the nature and scope of the new due diligence obligations, overcoming most of the criticisms which had been moved to the initial text of the proposal. Furthermore, it might be concluded that the rules of conduct introduced by the Directive constitute a notable step forward by the European legislator compared to the soft law and disclosure tools, but do not affect the company purpose, which remains the profit of shareholders.

GIOVANNI DI ROSA, *Le ragioni e le opportunità della riforma del terzo settore ...*

5, 1298

La complessiva disciplina introdotta dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, oggetto già peraltro di numerosi interventi normativi integrativi o modificativi, fa da sfondo alla disamina delle relative disposizioni generali e dei criteri qualificatori utilizzati dal legislatore per la individuazione tipologica degli enti del terzo settore. Vengono, in particolare, evidenziate le scelte operate per assicurare il riordino del precedente, frammentario e frastagliato, panorama normativo e segnalate talune criticità rispetto alle soluzioni adottate, come nel caso delle regole di responsabilità nei confronti dell’ente. Parimenti, si segnalano le opportunità delineate in ordine ai rapporti con gli enti pubblici quanto alle attività di interesse generale, unitamente ai più recenti interventi giudiziali al riguardo. The overall discipline introduced by Legislative Decree No. 117 of July 3, 2017, which is, moreover, already the subject of numerous supplementary or amending regulatory interventions, provides the background for the examination of the relevant general provisions and the qualifying criteria used by the legislation for the typological identification of third-sector entities. In particular, the choices made to ensure the reorganization of the previous, fragmented and jagged regulatory landscape are highlighted, and certain critical issues are pointed out with

respect to the solutions adopted, as in the case of the rules of liability to the entity. Likewise, the opportunities outlined with regard to relations with public entities as to activities of general interest are noted, along with the most recent judicial interventions in this regard.

## 6/2024 – Novembre-Dicembre

### LE NUOVE LEGGI

SIMONE VANINI, *Le innovazioni apportate dal Regolamento UE 2024/886 alla disciplina europea dei pagamenti mediante bonifico: profili civilistici* ..... 6, 1313

Il presente contributo analizza le regole di interesse civilistico riguardanti le operazioni di pagamento mediante bonifico contenute nel nuovo Regolamento UE 2024/886. In particolare: l'obbligo per i PSP di fornire ai propri clienti i servizi di invio e di ricezione di bonifici istantanei; il divieto di applicare commissioni di diverso importo a seconda che il trasferimento di fondi sia effettuato mediante un bonifico "ordinario" o un bonifico istantaneo; l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento (PSP) di verificare la corrispondenza fra identificativo unico e nome del beneficiario indicati dal pagatore. The essay analyses the Private law rules regarding credit transfers contained in the new EU Regulation 2024/886. In particular, the following topics are examined: the obligation for PSPs to provide their customers with the services of sending and receiving instant credit transfers; the prohibition of applying commissions of different amounts depending on whether the transfer of funds is made by means of an "ordinary" credit transfer or an instant credit transfer; the obligation for PSPs to verify the correspondence between the unique identifier and the name of the beneficiary indicated by the payer.

FRANCESCO PERRECA, *La composizione negoziata nelle start-up innovative dopo il terzo correttivo al codice della crisi*..... 6, 1350

Il contributo analizza gli aspetti principali della crisi d'impresa nelle start-up innovative, a partire dal problema dell'instabilità patrimoniale ed economico-finanziaria di tali società, al fine di individuare il punto di rottura tra normale (e prevedibile) rischio d'impresa e sconfinamento nello stato di crisi. Vengono poi esaminate le peculiarità dello strumento della composizione negoziata, al fine di evidenziarne i possibili risvolti positivi, per prevenire o superare lo stato di crisi nella fase di start-up. The article analyses the main aspects of insolvency in innovative start-ups, first tackling the problem of the financial and economic instability of such companies, in order to identify the breaking point between foreseeable business risk and the condition of insolvency. The paper then examines the peculiarities of the "negotiated settlement" tool to highlight its possible positive implications for preventing or overcoming an insolvency for business firms during start-up.

SAGGI E APPROFONDIMENTI

- ROBERTO CALVO, *La successione digitale tra logiche panproprietary ed extrapatrimonialità* ..... 6, 1378

Il contributo ha per oggetto il tema della c.d. morte digitale, ossia (principalmente) del diritto degli eredi di accedere ai dati personali racchiusi nei social media account. In questo scenario, ci si sofferma sulle novità previste dall'art. 2-terdecies d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dall'art. 2 d.lgs. n. 101 del 2018. The work has as its object the theme of the so-called digital death, i.e. the right of heirs to access personal data contained in social media accounts. The Author focuses on the innovations provided for by the art. 2-terdecies of Legislative Decree no. 196 of 2003, introduced by art. 2 of Legislative Decree no. 101 of 2018.

- NICCOLÒ BACCETTI, *Il pagamento dei crediti anteriori nella crisi e nell'insolvenza* ..... 6, 1389

Il contributo approfondisce il tema del pagamento di crediti anteriori nella crisi e nell'insolvenza. La prima parte è dedicata alla ricostruzione del dibattito sui pagamenti fuori concorso nella previgente legge fallimentare. Successivamente è discusso il rilievo sistematico della disciplina dei pagamenti di crediti anteriori nell'amministrazione straordinaria comune e speciale. Dopo una breve ricognizione del regime dei pagamenti nel codice della crisi e dell'insolvenza, ci si concentra sul regime dei pagamenti di crediti anteriori nel concordato preventivo in continuità aziendale, con particolare riferimento ai presupposti della idoneità ad assicurare prestazioni essenziali alla continuazione dell'impresa e della funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori. Infine, sono indicate possibili ricadute di tale disciplina in merito al pagamento dei crediti anteriori nell'esercizio provvisorio della liquidazione giudiziale. The article addresses the payment of previous creditors of the firm in case of crisis and insolvency. The first part of the article engages in the debate on payments of previous creditors under past Italian bankruptcy law. It is then discussed the broader scope of the rules on payments of previous creditors in the Italian reorganization procedures. Following to an overview of the regime applicable to payments in the Italian code of crisis and insolvency, the article focuses on the rules governing the payments of previous creditors in the composition with creditors of the firm as a going concern. In this regard, a specific discussion is made on the ability of such payments both to ensure performances that are essential for the going concern of the firm and to improve the satisfaction of the firm creditors. Finally, the article discusses the possibility to apply certain principles of the rules governing payments of previous creditors in the composition of creditors also to the going concerns of firms admitted to Italian bankruptcy proceedings.

- CARLA FAILLA, *Il «buy now, pay later» nella nuova disciplina sui contratti di credito ai consumatori* ..... 6, 1423

Le piattaforme digitali tendono ad offrire ai consumatori la possibilità di acquistare online un bene o un servizio e di rateizzare il relativo importo dovuto a titolo di prezzo, senza l'applicazione di ulteriori costi o interessi, tramite il cd. «Buy Now, Pay Later». Una volta valutati i profili di

opportunità e rischio legati all'utilizzo di uno strumento che, privo di regolamentazione, ha guadagnato una forte attrattività nei mercati online, il presente contributo si propone di analizzare il fenomeno sotto le lenti della "nuova" direttiva sul credito al consumo, introdotta con la Direttiva (UE) 2023/2225 che, accogliendone la natura di strumento di finanziamento digitale, lo disciplina quale nuova forma di attività creditizia.

Digital platforms offer consumers the opportunity to buy a good or service and pay for it in instalments, without incurring further costs or interest, through the so-called "Buy now, Pay later". After assessing the opportunity and risk profiles associated with the use of an instrument that, in the absence of regulation, has become very attractive in online markets, this paper analyses the phenomenon through the lens of the 'new' Consumer Credit Directive, introduced by Directive (EU) 2023/2225, which, accepting its nature as a digital financing instrument, regulates it as a new form of credit activity.

BENIAMINO PARENZO, *Di nuovo alla Consulta la questione della riconoscibilità del minore da parte della "madre intenzionale": contro un'interpretazione conforme, in favore di una sentenza di accoglimento .....*

6, 1457

Traendo occasione da una recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di una questione di legittimità degli artt. 8 e 9 l. n. 40 del 2004 e 250 c.c., il contributo intende svolgere alcune riflessioni intorno al tema della irricoscibilità dello status filiationis tra il minore nato in Italia a seguito di pma eterologa svolta all'estero e la madre c.d. intenzionale. In particolare, dopo avere esposte le ragioni in virtù delle quali si ritiene invero necessario un intervento della Consulta in luogo di un'interpretazione costituzionalmente conforme da parte del giudice ordinario, si espongono, invocando un dialettico confronto con il differente caso della pma surrogata, gli argomenti che, mettendo in luce i differenti interessi sottesi nei due casi, potrebbero condurre ad affermare, nel (solo) caso di pma eterologa, la possibilità di iscrizione "automatica" di un atto di nascita indicante due madri. Taking occasion from a recent order of referral to the Constitutional Court of a question of constitutional legitimacy of artt. 8 and 9 of Law n. 40 of 2004 and 250 Civil Code, the essay intends to carry out some reflections around the issue of the unrecognizability of the status filiationis between the child born in Italy as a result of heterologous fertilization carried out abroad and the so-called intentional mother. In particular, the reasons why an intervention of the Constitutional Court is indeed deemed necessary instead of a constitutionally compliant interpretation by the ordinary judge are in the first place set out. Then, through a dialectical comparison with the different case of surrogacy, the arguments are exposed, which could lead to affirm, in the (only) case of heterologous fertilization, the possibility of "automatic" registration of a birth certificate indicating two mothers.

# LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE

---

## 1/2023 – Gennaio-Febbraio

### LE NUOVE LEGGI

GIANLUCA GUERRIERI, *Il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e l'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza* ..... 1, 1

Per mezzo del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, il legislatore italiano ha modificato, per l'ennesima volta, il Codice della crisi e dell'insolvenza e ne ha sancito l'entrata in vigore a far data dal 15 luglio 2022. In tal modo, è stato definitivamente novellato il nostro sistema concorsuale, adeguandolo al disposto della Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 1023 e strutturandolo di modo da favorire l'emersione tempestiva della crisi e l'ideazione di soluzioni volte a trovare un equo componimento di tutti gli interessi coinvolti, pur in un quadro normativo che appare ancora, almeno a tratti, poco lineare e convincente.

By means of the d.lgs. 17 June 2022, no. 83, the Italian policy maker has modified, for the umpteenth time, the so-called Crisis and Insolvency Code and sanctioned its entry into force as of 15 July 2022. In this way, our insolvency system was definitively changed, adapting it to the provisions of the EU directive 20 June 2019, no. 1023 and structuring it in such a way as to favor the timely emergence of the crisis and the creation of solutions aimed at finding a fair settlement of all the interests involved, even in a regulatory framework that still appears, at least at times, not very linear and convincing.

VITTORIO BACHELET, *Il rafforzamento del contrasto agli abusi di posizione "non dominante" delle piattaforme digitali* ..... 1, 39

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ha introdotto delle modifiche alla disciplina dell'abuso di dipendenza economica, per renderla più adatta a tutelare le imprese contro gli abusi commessi dalle grandi piattaforme digitali e ovviare così alle difficoltà riscontrate a livello globale nell'applicazione del diritto della concorrenza. Il presente contributo tenta di fornire una lettura sistematica dell'argomento, che tenga conto non solo dell'evoluzione normativa e applicativa della disciplina italiana, ma anche della cornice sovranazionale ed europea, focalizzandosi in particolare sui rapporti fra la riforma e il Digital Markets Act (DMA).

The aim of this paper is to comment on the new rules on abuse of economic dependence introduced in Italy in 2022 by the "Annual Law 2021 for Market and Competition", in order to better protect companies from abuse by large digital platforms and to address the difficulties in enforcing competition law at a global level. The analytical overview of the various regulatory innovations is accompanied by an attempt to provide a systematic reading that takes into account not only the

evolution of the Italian discipline, but also the supranational and European framework, focusing in particular on the relationship between the innovation under consideration and the EU Digital Markets Act (DMA).

MAURO TESCARO, *Un passo avanti nella disciplina di curatela dell'eredità giacente e successione dello Stato* ..... 1, 86

I commi 1008 e 1009 dell'art. 1 della l. n. 178/2020 e il d.m. n. 128/2022 integrano un significativo passo avanti nella disciplina di curatela dell'eredità giacente e successione dello Stato. Si dubita, peraltro, che le nuove regole potranno essere decisive per rendere veramente efficienti le procedure in discorso e così incrementare in modo ragguardevole le entrate per la collettività.

Sections 1008 and 1009 of article 1 of law No. 178/2020 and the ministerial decree No. 128/2022 constitute a relevant step forward in regulating unclaimed inheritance and escheat. However, it is doubtful that the new rules will be decisive in making these procedures truly efficient so as to increase remarkably national revenues.

GIORGIO MATTARELLA, *La normativa europea sui prodotti pensionistici individuali paneuropei tra regolazione del mercato e automatizzazione dei servizi finanziari* ..... 1, 114

Il saggio commenta la recente normativa europea sui prodotti pensionistici individuali paneuropei che mira a porre rimedio allo scarso sviluppo del mercato di tali prodotti anche alla luce della crisi della previdenza pubblica. Il saggio critica alcune scelte del legislatore europeo in quanto contrastano con l'obiettivo di creare un mercato unico concorrenziale dei prodotti pensionistici individuali paneuropei; vengono altresì svolte alcune considerazioni critiche sulla tutela privatistica dei risparmiatori, ritenendo infine che le scelte del legislatore europeo si limitino a scaricare sugli intermediari i costi dell'inclusione finanziaria.

#### SAGGI E AGGIORNAMENTI

FABRIZIO PIRAINO, *La responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online* ..... 1, 146

Il mercato digitale esige un quadro di regole comuni che si spinge anche al di là degli obiettivi di armonizzazione dei diritti nazionali, esigendo addirittura l'uniformazione della disciplina europea, specie in quei settori nei quali si è già registrato l'avvicinamento dei diritti nazionali grazie alla sedimentazione di norme recate da direttive oramai non più attuali. La via adottata dal legislatore europeo è quella di inquadrare le regole sulle diverse tipologie di prestazioni degli internet service provider all'interno della logica della responsabilità, anche se piuttosto che fissare vere e proprie regole di responsabilità, ha preferito indicare le condizioni di liceità dell'azione dei prestatori intermediari a fronte della condotta illecita o dannosa posta in essere dagli utenti mediante le infrastrutture tecnologiche tramite cui si esplicano le prestazioni di intermediazione.

ILENIA RAPISARDA, *La privacy sanitaria alla prova del mobile ecosystem. Il*

Il contributo si sofferma sulla tutela della privacy sanitaria nel peculiare contesto delle health app. In particolare, dopo aver inquadrato giuridicamente tali software alla luce del Reg. UE 2017/745 sui dispositivi medici ed averne, più ampiamente, delineato le funzioni medico-sanitarie, il contributo mette in evidenza i limiti e le criticità che lo strumento del consenso informato e, più in generale, gli strumenti di governance di natura privatistica incontrano nel garantire un'adeguata tutela della privacy degli utenti innanzi alla complessità del mobile ecosystem.

The paper focuses on protecting of health privacy in the specific context of health apps. In particular, after having juridically framed such software in the light of reg. EU 217/745 on medical devices and having, more widely, outlined their medical-health functions, the essay highlights the limits and critical issues that the tool of informed consent and, more generally, the governance tools of a private nature meet in ensuring users privacy in the face of the complexity of the mobile ecosystem

#### PROVVEDIMENTI IN FORMAZIONE

BENEDETTA SIRGIOVANNI, *Lo "smart contract" e la tutela del consumatore: la traduzione del linguaggio naturale in linguaggio informatico attraverso il legal design* .....

Il tema centrale dello smart contract che gira sulla blockchain e in cui è presente non soltanto il codice di esecuzione, ma anche quello di descrizione dell'accordo (c.d. 'blockchain-based smart contract'), è individuare le modalità attraverso cui trasformare il linguaggio naturale, presente in un contratto "tradizionale" e nelle disposizioni normative, in codici aventi struttura binaria. In questa prospettiva, nel contributo vengono individuate, con riferimento al blockchain-based smart contract concluso tra professionista e consumatore, le modalità attraverso cui costruire i protocolli di conclusione e di esecuzione (alias gli algoritmi), in modo da rispettare la disciplina consumeristica. La sfida da affrontare nei prossimi anni sarà la traduzione in linguaggio informatico delle norme giuridiche, nella profonda consapevolezza che l'algoritmo sarà legittimo soltanto se programmato nel rispetto di queste ultime. In questa sfida giocherà un ruolo chiave il legal design, che aiuterà il dialogo tra giurista, informatico e ingegnere.

The paper focuses on blockchain-based smart contracts where you can find not only the execution protocol, but also the protocol describing the agreement. It will show that it is crucial in these contracts to identify how to transform the natural language of a "traditional contract" and of legal provisions into codes with a binary structure. In this prospective the research will seek to identify how to construct conclusion and execution protocols (alias algorithms) compliant with the consumer protection law in blockchain-based smart contracts concluded between a business and a consumer. The paper will outline that the algorithm is lawful only if it is programmed in compliance with the legal rules. The Author *argues* that the computer translation of legal provisions will be the challenge to be faced in the coming years and the legal design will play a key role

because it improves the dialogue between lawyers, engineers and computer scientists.

## 2/2023 – Marzo-Aprile

### LE NUOVE LEGGI

PAOLO CUOMO, *Le licenze collettive con effetto esteso nell'art. 180-ter l. dir. autore* ..... 2, 235

Il contributo esamina la disciplina introdotta con l'art. 180 ter l.d.a. in materia di licenze collettive con effetto esteso. Dopo avere ricostruito la ratio dell'istituto in chiave di favor per la funzione delle collecting di abbattimento dei costi di transazione e di promozione della varietà dell'offerta e dell'innovazione culturale, si passano in rassegna i principali problemi applicativi posti dalla norma, soffermandosi, tra l'altro, sul problematico rapporto con la disciplina dei diritti a compenso, nonché con la regolamentazione delle collecting introdotta con il d.lgs. n. 35/2017 in attuazione della c.d. direttiva Barnier.

The paper examines the discipline introduced by Article 180 ter of the Copyright Act on extended collective licensing. After reconstructing the rationale of the regulation as aimed at promoting the function of collecting societies in reducing transaction costs and increasing the variety of offerings and cultural innovation, the article reviews the main application problems posed by the rule, dwelling, among other things, on the problematic relationship with the regulation of compensation rights, as well as with the regulation of collecting societies introduced by Legislative Decree No. 35/2017 implementing the s.c. Barnier Directive.

CLAUDIO FRIGENI, *L'idoneità all'incarico degli esponenti aziendali delle banche* ..... 2, 275

Il contributo esamina la disciplina regolamentare in tema di idoneità degli esponenti bancari contenuta nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 con la quale è stata data attuazione alla corrispondente disciplina contenuta nella CRD IV alla luce delle disposizioni di matrice eurounitaria di cui costituisce attuazione. Nell'ambito di tale disamina viene sottolineata la differenza tra l'approccio sotteso alla normativa euronitaria e quello precedentemente adottato dall'ordinamento italiano e vengono evidenziate alcune criticità della nuova normativa italiana riconducibili alla difficoltà a superare la precedente impostazione e ad allinearsi a quella alla base della normativa eurounitaria.

The work deals with the Italian fit and proper regime for members of the management body (and key function holders) of banks enacted in 2020 order to implement EU legislation set forth in the CRD IV. Against this backdrop, it is highlighted the different approach of the EU legislation with respect to the previous Italian regime and are explored some critical issues with regard to the new Italian regime deriving from the difficulty to implement a full alignment with the EU approach

ELENA CARLA MAZZONI, *L'attuazione in Italia della Direttiva 2019/790/UE sulla trasmissione dei diritti di utilizzazione spettanti agli autori e artisti (interpreti o esecutori)* (Prima parte) .....

2, 295

Il contributo si occupa del recepimento in Italia degli artt. 18-23 della Direttiva (UE) 2019/790. Con il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 177 sono stati infatti introdotti nuovi spazi di tutela di autori e artisti (interpreti ed esecutori) nella trasmissione dei loro diritti. Dopo l'esame del principio comunitario di remunerazione adeguata e proporzionata, così come recepito nell'art. 107, comma 2°, legge 22 aprile 1941, n. 633, si passa ad analizzare i vari meccanismi di determinazione del compenso nei contratti di trasmissione dei diritti patrimoniali di autori e artisti, considerati contraenti deboli, alla luce del principio di remunerazione adeguata e proporzionata; l'identificazione dei soggetti destinatari della protezione; le conseguenze e i possibili rimedi in caso di violazione della normativa.

The paper deals with the implementation in Italy of the articles 18-23 of Directive (EU) 2019/790. In fact, with Legislative Decree 8 November 2021 n. 177, new spaces for the protection of authors and artists (performers) have been introduced in the transmission of their rights. This first part of the article examines the Community principle of appropriate and proportionate remuneration, as transposed into art. 107, paragraph 2, law 22 April 1941, n. 633. The article investigates the mechanisms designed for determining the fair remuneration in exploitation contracts of authors and artists, considered weak contractors, in the light of the principle of appropriate and proportionate remuneration; the identification of the beneficiaries of protection; the consequences and its possible remedies in case of violation of the law.

FRANCESCO RICCI, *Le nuove disposizioni in materia di distribuzione automobilistica* .....

2, 329

Il contributo prende in esame le nuove disposizioni in materia di accordi verticali di distribuzione automobilistica. La disciplina ha carattere transpatico (l'ambito di applicazione si estende infatti non solo – a certe condizioni – all'agenzia, alla concessione di vendita e alla commissione, ma arriva anche a ricomprendere tutti i contratti di durata riconducibili allo schema degli accordi per la distribuzione integrata di autoveicoli nuovi o a km. 0). Essa riserva ai contratti a termine un trattamento differenziato rispetto a quelli a tempo indeterminato: infatti, impone solo per i primi una durata minima di cinque anni, ancorché in contrasto la più ampia libertà garantita a livello europeo dall'art. 101 TFUE e dai Regolamenti UE sugli accordi verticali, quali il Reg. (UE) 720/2022 e il Reg. (UE) n. 461/2010; inoltre nei contratti a tempo indeterminato concede a tutte le parti contraenti il recesso determinativo gratuito, mentre nel caso dei contratti a termine concede solo un recesso di pentimento oneroso al fornitore degli autoveicoli da distribuire.

The paper concerns the new provisions on vertical motor vehicle distribution agreements, which set forth a discipline, the scope of application of which extends to all contracts of duration that can be categorized as agreements for the integrated distribution of new or zero-km motor vehicles. These rules treat contracts of indefinite duration differently from open-ended contracts: they only impose a minimum duration of five years for the former, even though this contrasts with the

broader freedom guaranteed at European level by Article 101 TFEU and the EU Regulations on vertical agreements, such as Reg. (EU) 720/2022 and Reg. (EU) No. 461/2010; furthermore, they grant all contracting parties free determinative withdrawal from contracts of indefinite duration, whereas in the case of fixed-term contracts they only grant the possibility of early termination for a fair compensation to the supplier of the motor vehicles to be distributed.

VIOLA CAPPELLI, *Appunti per un inquadramento privatistico dell'autoconsumo di energia rinnovabile nel mercato elettrico: il caso delle comunità energetiche*.....

2, 381

A partire dallo studio di quanto previsto dalle Direttive (UE) 2019/944 e 2018/2001 in materia di autoconsumo di energia rinnovabile, il presente contributo costituisce un primo tentativo di inquadramento in chiave privatistica del sistema di regolazione delle comunità energetiche di cui ai d.lgs. attuativi 8 novembre 2021, n. 199 e n. 210. L'analisi sarà articolata lungo due direttrici principali: da un lato, saranno analizzate le previsioni introdotte dal legislatore nazionale per la disciplina dei rapporti contrattuali tra i membri di una medesima comunità; dall'altro, sarà approfondita la questione del trattamento giuridico da riservare alle comunità nell'ambito dei rapporti contrattuali che, in quanto soggetti giuridici autonomi, conducono sul mercato con i professionisti.

Starting from the study of renewable energy self-consumption as regulated by Directives (EU) 2019/944 and 2018/2001, this article constitutes a first attempt to frame from a private law perspective the regulation of energy communities as implemented by the Italian legislative decrees No. 199/21 and No. 210/21. The investigation will be developed along two main directions: on the one hand, the article will analyze the provisions introduced at the national level for the regulation of contractual relationships among members of the same energy community; on the other hand, it will explore the question of the legal treatment of energy communities when, as autonomous legal entities, they enter into contractual relationships with professional market actors.

MARGHERITA COLANGELO, *La regolazione ex ante delle piattaforme digitali: analisi e spunti di riflessione sul Regolamento sui mercati digitali* .....

2, 415

Il contributo esamina le principali disposizioni del regolamento sui mercati digitali, anche noto come Digital Markets Act, il quale introduce una disciplina ex ante applicabile ai gatekeeper con il dichiarato obiettivo di garantire la contendibilità e l'equità per i mercati nel settore digitale in cui essi operano. Sulla base dell'analisi degli specifici obblighi previsti e dal modello di enforcement prescelto, il contributo affronta il tema del rapporto tra le nuove norme del DMA e il vigente diritto della concorrenza, evidenziandone le criticità e il rischio di sovrapposizioni tra le due discipline.

The contribution examines the main provisions of the Digital Markets Act, which introduces an ex ante regulation applicable to gatekeepers with the declared aim of ensuring contestability and fairness for digital markets in which they operate. On the basis of the analysis of the specific obligations provided by the Regulation and its enforcement model, the paper addresses the issue of the relationship between the new DMA rules

and the existing competition law, highlighting the critical issues and the risk of overlapping between the two disciplines.

#### SAGGI E APPROFONDIMENTI

GIOVANNI DE CRISTOFARO, <i>“Rimedi” privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette. Il recepimento nel diritto italiano dell’art. 11-bis della Direttiva 2005/29/CE (Comma 15-bis, art. 27 c.cons.)</i> .....	2, 441
--	--------

Il contributo è dedicato all’analisi dei contenuti e dei profili problematici, sul piano interpretativo ed applicativo, della nuova disciplina dei rimedi privatistici individuali esperibili dai consumatori i cui interessi economici vengano pregiudicati da pratica commerciale scorrette, inserita nel comma 15°-bis dell’art. 27 cod. cons. dal d.lgs. n. 26/2023. La nuova disciplina presenta molteplici lacune, è formulata in modo ambiguo ed oscuro e non è stata adeguatamente coordinata né con le restanti discipline contenute nel codice del consumo, né con i principi generali del nostro diritto civile dei contratti e dell’illecito extracontrattuale. Il contributo si propone di affrontare i conseguenti problemi interpretando le nuove regole relative ai rimedi individuali esperibili dai consumatori con modalità il più possibile coerenti con la ratio e le specificità del diritto dei consumi e nel contempo compatibili con la sistematica del diritto civile patrimoniale italiano.

The Essay deals with the contents, the interpretation and application of the new rules concerning the individual private-law remedies available to consumers whose economic interests are affected by unfair commercial practices, inserted by Legislative Decree No. 26/2023 in paragraph 15°-bis of Article 27 of the Italian Consumer Code. The new discipline has multiple gaps, is ambiguously and obscurely formulated and has not been coordinated with the remaining disciplines contained in the Consumer Code, nor with the general principles of Italian private law of contracts and torts. The essay aims to address the ensuing problems by interpreting the new rules on private-law remedies in a manner as consistent as possible with the ratio and peculiarities of consumer law and at the same time compatible with the systematics of Italian private law.

#### CORTI SUPREME

FRANCESCO DELFINI, <i>Nullità contrattuale, restituzioni e change of position defence</i> .....	2, 494
---	--------

Il contributo muove da una recente sentenza della High Court of Justice inglese che ha affrontato, tra l’altro, il tema della restituzione da contratto nullo, riguardandolo sia sotto il profilo della legge italiana – trattandosi di contratti derivato conclusi tra una banca ed il Comune di Venezia - sia della Law of Restitution inglese, che la Corte ha applicato a ragione della scelta della legge manifestata dalle parti nel contratto. In particolare, si cerca di appurare se anche nel diritto italiano vi sia spazio per la tutela, della posizione dell’accipiens, che il Common Law offre con la Change of Position Defence, rivenendone un possibile fondamento nell’art. 1328, comma 1 c.c.

The paper moves from a recent decision rendered by the English High Court of Justice that addressed, among other things, the issue of restitutions arising from a void contract, looking at it both from the point of view of Italian law – being the case one of derivative contracts entered into a bank and the Venice’s Municipality - and the English Law of Restitution, which the Court applied due to the choice of law expressed by the parties in the contract. In particular, the essay investigates whether also in Italian law there is room for the protection, of the accipiens’ position, that the Common Law offers with the Change of Position Defense, finding a potential ground under Section 1328, 1st para. Italian Civil Code.

### 3/2023 – Maggio-Giugno

#### LE NUOVE LEGGI

GIOVANNI DE CRISTOFARO, *Vessorietà e trasparenza delle clausole dei contratti b-to-c e procedimenti amministrativi di competenza dell’AGCM. Il novellato art. 37-bis c.cons.* .....

3, 517

Il d.legisl. 7 marzo 2023, n. 26, al fine di dare attuazione alla direttiva UE 2019/2161, ha modificato l’art. 37-bis del codice del consumo, introducendo nel diritto italiano un sistema di public enforcement delle disposizioni di recepimento della direttiva 93/13/CEE. Nell’ambito di pro-cedimenti amministrativi attribuiti alla competenza esclusiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, quest’ultima potrà adottare, nei confronti dei professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto contenenti clausole vessatorie e/o non trasparenti per regolare i rapporti contrattuali che instaurano con consumatori, provvedimenti inibitori, sanzioni amministrative pecuniarie e ulteriori misure ripristinatorie, nonché accettare gli impegni che i professionisti eventualmente si offrano di assumere. Il saggio affronta i molteplici problemi interpretativi ed applicativi suscitati dalla nuova disciplina, indagandone l’impatto sistematico e approfondendo la complessa tematica dei rapporti fra procedimenti amministrativi regolati dal novellato art. 37-bis cod. cons. e i giudizi civili (individuali e collettivi) instaurati per l’accertamento e la declaratoria di nullità delle clausole vessatorie e non trasparenti inserite nei contratti b-to-c.

Legislative Decree No. 26 of 7 March 2023, in order to implement EU Directive 2019/2161, amended Article 37-bis of the Consumer Code, introducing in Italian Legal system public enforcement measures for the provisions of the consumer code transposing Directive 93/13/EEC. Within the framework of administrative proceedings attributed to the exclusive jurisdiction of the Competition and Market Authority, the latter may adopt – against professionals who use general terms and conditions containing unfair and/or non-transparent clauses to regulate the contractual relations they establish with consumers – injunctions, administrative pecuniary sanctions and further restorative measures, and may further accept commitments from the professionals. The essay addresses the many interpretative and applicative questions raised by the new provisions of the consumer code, investigating their overall im-pact

on Italian Law on consumer contracts and dealing with the issue of the relationships between the administrative proceedings regulated by Article 37-bis of the Consumer Code and the civil (individual and collective) judgments promoted to ascertain and declare the nullity of unfair and non-transparent clauses included in b-to-c contracts.

MASSIMO GAZZARA, *La nuova disciplina sull'equo compenso delle prestazioni professionali, con particolare riguardo ai servizi legali* ..... 3, 556

Il contributo analizza, con particolare riguardo ai servizi legali, la nuova normativa in tema di equo compenso delle prestazioni professionali, evidenziando i significativi elementi di novità introdotti, e il rafforzamento della posizione del professionista rispetto ai possibili abusi della committenza forte, figli di una dissennata politica di liberalizzazione. Esaminati i limiti soggettivi di applicazione e il regime delle clausole violative dell'equo compenso, si sofferma in particolare sul regime delle sanzioni, e sulle norme in tema di prescrizione, sottolineando come il principale motivo di critica attenga alla mancata applicabilità alle convenzioni in essere che rischia di vanificare per lungo tempo l'efficacia sostanziale del provvedimento.

The essay analyzes, with particular regard to legal services, the new legislation on the subject of fair compensation for professional services, highlighting the significant new elements introduced, and the strengthening of the position of the professional with respect to possible abuses of strong clients, possible because of a foolish policy of liberalization. Having examined the subjective limits of application and the regime of clauses violating fair compensation, it dwells in particular on the regime of sanctions, and on the rules on the subject of limitation, emphasizing how the main reason for criticism concerns the lack of applicability to existing agreements that risks nullifying the substantial effectiveness of the provision for a long time.

OMAR VANIN, *La natura giurisdizionale del parere di congruità dei compensi professionali nella prospettiva del regolamento Bruxelles I-bis: prime riflessioni all'indomani della legge 21 aprile 2023, n. 49* ..... 3, 572

Al fine di agevolare il recupero dei crediti dei professionisti iscritti ad ordini o a collegi, la legge 21 aprile 2023, n. 49, prevede la possibilità per l'ordine professionale di emanare – a richiesta del professionista – un parere di congruità del compenso dovuto. Se non opposto dal debitore, il parere diviene titolo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti di questi. Questo breve scritto avanza la tesi per cui tale parere integri la nozione di 'decisione' prevista dal regolamento UE n. 1215/2012 e, perciò, sia suscettibile di riconoscimento automatico e di esecuzione nello spazio giudiziario europeo secondo il regime previsto dal regolamento. Ciò comporta che gli ordini professionali sono tenuti ad osservare le regole sulla competenza giurisdizionale previste dal regolamento, e dovrebbero astenersi dall'emanare il parere qualora, secondo il regolamento, le autorità italiane siano sprovviste della competenza giurisdizionale.

To facilitate credit recovery of professionals enrolled in professional associations, the newly enacted Legge 21 April 2023, no 49, envisages the possibility for professional associations to issue – upon application of

the professional – an opinion on the appropriateness of the fees charged to the client. If unopposed by the debtor, the opinion entitles the professional to commence enforcement against him or her. This short paper argues that such an opinion fits the definition of ‘decision’ under regulation EU no 1215/2012 of the European Union and, hence, is capable of automatic recognition and enforcement in the European judicial area. This implies that professional associations are bound to the rules on jurisdiction enshrined in the same regulation and should refrain from issuing the opinion when Italian authorities are not invested with jurisdiction under the regulation.

SALVATORE MONTICELLI, *Responsabilità del vettore e limiti risarcitori (Considerazioni a margine della riforma dell’art. 1696 c.c.)*.....

3, 583

La nuova disciplina dell’art. 1696 c.c., unitamente alle ulteriori norme in materia di trasporto e spedizione, con le modifiche degli artt. 1737, 1739, 1741, 2761 c.c., ed all’introduzione nel codice civile del contratto di logistica (art. 1677 bis), ridisegnano il complesso ambito normativo che connota il settore della logistica e del trasporto di merci. L’art. 1996, nel testo novellato, individua ed in parte innova la regola che presiede il calcolo del quantum risarcibile da perdita od avaria del carico ed i limiti risarcitori nei trasporti nazionali ed internazionali terrestri e nel trasporto multimodale, specificando che trattasi di disposizioni non derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali.

The new regulation of art. 1696 of the Civil Code, together with the additional rules on transport and shipping, with the amendments of the articles 1737, 1739, 1741, 2761 of the Italian Civil Code, and the introduction of the logistics contract into the civil code (art. 1677 bis), re-design the complex regulatory environment that characterizes the logistics and goods transport sector. The art. 1996, in the amended text, identifies and in part innovates the rule which presides over the calculation of the amount compensated for loss or damage of the load and the compensation limits in national and international land transport and in multimodal transport, specifying that these are provisions that cannot be derogated from in favor of the carrier except in the cases and in the manner provided for by special laws and international conventions.

ARIANNA FINESSI, *La riforma della disciplina codicistica in materia di contratto di spedizione* .....

3, 593

Con la conversione del d.l. 6 novembre 2021, n. 1521, è stato approvato un emendamento che ha introdotto interessanti modifiche alla disciplina codicistica del contratto di spedizione, rispondendo così all’esigenza, da tempo avvertita dalle imprese del settore, di operare in un contesto normativo aggiornato alla realtà dell’attuale mercato. Attraverso tale riforma il legislatore ha inoltre recepito l’evoluzione consolidatasi a livello giurisprudenziale soprattutto sul piano dei diritti, obblighi e conseguenti responsabilità dei contraenti, al fine di superare le incertezze applicative e conseguentemente evitare, o quanto meno ridurre significativamente, il contenzioso.

With the conversion of l.d. 6 November 2021, no. 1521, an amendment was approved which introduced interesting changes to the codified laws

and regulations of the shipping contract, thus responding to the need felt for some time by companies in the sector, that is to operate in a regulatory framework updated to the reality of the current market. Through this reform, the legislator has also implemented the evolution consolidated at the jurisprudential level especially in terms of rights, obligations and consequent responsibilities of the contracting parties, in order to overcome the uncertainties in application and consequently avoid, or at least significantly reduce, litigation.

ELENA CARLA MAZZONI, *Gli effetti dell'attuazione in Italia della direttiva (UE) 2019/790 sulla trasmissione dei diritti di utilizzazione spettanti agli autori e artisti (interpreti o esecutori) (Seconda Parte)*.....

3, 614

Il contributo si occupa del recepimento in Italia degli artt. 18-23 della Direttiva (UE) 2019/790. Con il D.lgs 8 novembre 2021 n. 177 sono stati infatti introdotti nuovi spazi di tutela di autori e artisti (interpreti ed esecutori) nella trasmissione dei loro diritti. Sono esaminati il principio comunitario dell'obbligo di trasparenza, il meccanismo di adeguamento contrattuale, la procedura alternativa di risoluzione delle controversie e il diritto di revoca, così come recepiti negli artt. 110-quarter, 110-quinquies, 110-sexies, 110-septies l.aut. Considerata la complessità della normativa, specie nella sua fase applicativa, il presente contributo si interroga se le modifiche introdotte possano essere considerate un punto di arrivo o un punto di partenza nella tutela di autori e artisti (interpreti ed esecutori).

The paper deals with the implementation in Italy of the articles 18-23 of Directive (EU) 2019/790. In fact, with Legislative Decree 8 November 2021 n. 177, new spaces for the protection of authors and artists (performers) have been introduced in the transmission of their rights. This second part of the article examines the Community principle of the transparency obligation, the contractual adjustment mechanism, the alternative dispute resolution procedure and the right of revocation as implemented in the articles 110-quarter, 110-quinquies, 110-sexies, 110-septies, law 22 April 1941, n. 633. Considering the complexity of the legislation, especially in its application phase, the author wonders whether these changes can be considered a point of arrival or a starting point in the protection of authors and artists (performers).

FRANCESCO PERRECA, *La gestione patrimoniale dell'impresa commerciale del terzo settore. Premesse per uno studio*.....

3, 650

La riforma del Terzo settore del 2017 ha introdotto norme su formazione e mantenimento del patrimonio minimo per enti del terzo settore (e.t.s.) di chiara ispirazione societaria. Il presente contributo illustra come la nuova disciplina si armonizzi più compiutamente con un sistema di gestione imprenditoriale, nonostante sia stato concepito per enti senza scopo di lucro. Infatti, per l'applicazione delle regole del nuovo codice sulla gestione finanziaria, è imprescindibile la cura di un'adeguata contabilità e la redazione del bilancio, che la riforma ha, tuttavia, previsto solo per gli e.t.s. che svolgono attività d'impresa a titolo esclusivo o principale e per le imprese sociali. Dunque, l'analisi della disciplina novellata sulla gestione finanziaria degli e.t.s. deve partire proprio da quelli che svolgono attività d'impresa, per poi tentare di estendere i risultati a tutti gli altri enti.

The 2017 reform of non-profit organizations (third sector) introduced rules for the establishment and maintenance of minimum assets for so-called third sector entities (e.t.s.) clearly inspired by the corporate system. The article illustrates how the new rules are more compatible with an entrepreneurial management system, even though they were created for non-profit organizations. In fact, to apply the rules of the new code on financial management, it is essential to draw up accounting records and balance sheets, which the reform has provided only for e.t.s. that carry out exclusively or prevalently business activities and for social enterprises. Therefore, the analysis of the new rules on the financial management of e.t.s. must start with those that carry out business activities, and then try to extend the results to all other entities.

### SAGGI E APPROFONDIMENTI

ROBERTO CALVO, *Il regresso contro il «grande minore»*..... 3, 680

L'art. 2048, comma 1°, c.c., addossa al genitore e al tutore la responsabilità civile per l'illecito del minore *compos sui*. Il sorvegliante può liberarsi (comma 3°) dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. I tribunali, attraverso un'interpretazione manipolativa di tale regola, ritengono tuttavia che, ai fini della liberazione in esame, il sorvegliante debba provare di aver impartito un'educazione idonea a evitare che il minore tenga condotte pregiudizievoli a scapito dei terzi. In tal modo la responsabilità viene, di fatto, a convertirsi in oggettiva, contro lettera e ratio della legge. In seconda battuta, il contributo passa in rassegna il tema dell'azione di regresso del genitore (che ha risarcito il danneggiato patito dal terzo) contro il minore.

The art. 2048, paragraph 1, of the Civil Code, places civil liability on the parent and guardian for the tort of the minor. These subjects can free themselves from the liability in question (paragraph 3) demonstrating that they were unable to prevent the fact. However, the courts hold that, in order to discharge of tortious liability, the parent or guardian must prove that they have imparted a suitable education to prevent the minor from causing damage to third parties. In this way civil liability becomes objective. Secondly, the Author examines the theme of the action for recovery of the parent against the minor.

STEFANO BRIGHENTI, *L'accesso ai segreti commerciali della società da parte dei membri dei suoi organi*..... 3, 695

Il contributo s'interroga sulla possibilità per i membri degli organi societari di accedere ai segreti commerciali della società. L'indagine si concentra in successione su amministratori, soci e membri dell'organo di controllo, verificando, anzitutto, se sussistano limitazioni di ordine legale che precludano loro l'accesso ai segreti e, in caso di risposta negativa, se l'onere di protezione dei segreti stabilito dall'art. 98, comma 1°, lett. c, c.p.i. imponga di introdurre limitazioni in via convenzionale.

The paper questions whether members of corporate bodies have access to the company's trade secrets. The investigation focuses successively on directors, partners and members of the controlling body, checking, first of all, whether there are any legal restrictions that preclude them from

access to secrets and, if not, whether the burden of protection of secrets established by Article 98, paragraph 1, lett. c.p.i. requires the introduction of conventional limitations.

ALBERTO DE PRA, *Sostenibilità e divieto di intese restrittive della concorrenza alla luce della recente normativa europea* .....

3, 736

Lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici rappresentano una priorità assoluta sia per le istituzioni europee che per gli Stati membri. L'urgenza e la complessità della maggior parte delle questioni ambientali e di sostenibilità impongono una reazione condivisa da parte di Istituzioni e soggetti privati. Una delle principali preoccupazioni riguarda il divieto di cui all'art. 101 TFUE che può scoraggiare le collaborazioni di sostenibilità tra le imprese. Il contributo analizza criticamente i diversi approcci adottati da alcuni Stati membri e dalla Commissione europea su questo tema del diritto della concorrenza.

Sustainable development and the fight against climate change represent a top priority both for European institutions and member States. The urgency and complexity of most environmental and sustainability issues impose a shared reaction from Institutions, private entities and individuals. One of the main concerns relates to the prohibition set out in the article 101 TFEU which may discourage sustainability collaborations among undertakings. The paper critically analyses the different approaches taken by some Member States and by the European Commission on this Competition Law issue.

#### 4-5/2023 – Luglio-Ottobre

LA NUOVA GIUSTIZIA FAMILIARE E MINORILE  
*a cura di Mirzia Bianca - Filippo Danovi*

(Legge 26 novembre 2021, n. 206 e D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

#### PARTE I - INTRODUZIONE

MIRZIA BIANCA, *Parole introduttive*.....

4-5, 787

Il presente contributo introduce il fascicolo monografico di “Nuove leggi civili commentate” sulla Riforma della giustizia familiare e minorile. In particolare si rileva il suo impatto sistematico e la continuità con la precedente Riforma della filiazione del 2012 e 2013. La Riforma continua nel processo quella parabola evolutiva di uguaglianza e di unicità dello stato di figlio e continua a rendere concreta l'incerta formula del best interest of the child.

The introduction highlights the main new features of the Family and Juvenile Justice Reform. In particular, its systematic impact and continuity with the previous Reform of filiation of 2012 and 2013 are

noted. The Reform continues in the process that evolutionary parable of equality and uniqueness of child status and continues to make the uncertain formula of the best interest of the child a reality.

FILIPPO DANOVI, *Il valore sistematico di un rito unitario e i suoi principi generali*..... 4-5, 797

La collocazione delle nuove norme sul procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie nel secondo libro del Codice di procedura civile e il relativo apparato di principi testimoniano il valore sistematico del nuovo rito unitario, modello speciale e generale a un tempo.

The placement of the new rules on unitary proceedings in matters of persons, minors and families in the second book of the Code of Civil Procedure and the related apparatus of principles testify to the systematic value of the new unitary procedure, a special and general model at the same time.

BARBARA POLISENO, *L'ambito di applicazione del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie* ..... 4-5, 818

Il nuovo rito "unificato" spazza via una serie di procedure differenti, ma alcune delle controversie relative allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie restano in tutto o in parte regolate da disposizioni speciali.

The new "unified" proceeding sweeps away a number of other proceedings, but some of the controversies relating to the status of individuals, minors and families remain wholly or partly governed by special rules.

ROBERTO CONTI, *Il diritto transitorio*..... 4-5, 829

Tempus regit actum quale regola aurea che governa gli effetti dello ius superveniens in materia processuale si scontra con una riforma che chiama gli operatori del diritto a fare i conti con gli effetti del fattore tempo nella tutela di diritti fondamentali quali sono propriamente quelli "delle persone e delle famiglie" nonché, in particolare, dei minori. Tanto che se, da un lato, rende non del tutto agevole l'individuazione dell'actus cui ancorare l'entrata in vigore del nuovo corpo normativo, dall'altro, impone di dare ad ogni singolo istituto, sostanziale o processuale, toccato o introdotto dalla riforma, l'interpretazione che ne garantisca la piena efficacia ed effettività, quale necessità di un'interpretazione fedele alla norma giuridica in omaggio al canone del "legislatore consapevole", cui il principio tempus regit actum deve cedere progressivamente il passo.

Tempus regit actum as rule that governs the effects of the ius superveniens in procedural matters clashes with a reform that calls on legal practitioners to deal with the effects of the time factor in the protection of fundamental rights such as those of persons and families, in particular, minors. On the one hand, it makes it not entirely easy to identify the acts to anchor the entry into force of the new regulatory body, on the other hand, it requires to give to each individual institution, substantive or procedural, touched or introduced by the reform, the interpretation that guarantees its full effectiveness, which means giving the most faithful interpretation to legal provision on account of the

“conscious lawgiver” principle, to which the tempus regit actum principle must gradually give way.

## PARTE II – IL GIUDICE E I SUOI PROVVEDIMENTI

MONICA VELLETTI, *I poteri officiosi del giudice* ..... 4-5, 845

L’art. 473 bis.2 c.p.c. ha disciplinato gli ampi poteri officiosi attribuiti al giudice a sostegno delle parti deboli dei rapporti familiari, con il solo limite del rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto processo.

Art. 473 bis.2 c.p.c. rules the judge’s broad powers to investigate by its own motion. Such powers are granted to the judge to help the weak parties of family relationships, with respect of contradictory principle and of due process being the only limits to the judge’s power.

ALESSANDRA CORDIANO, *I provvedimenti urgenti a tutela del minore in difficoltà*..... 4-5, 863

Il contributo intende analizzare i profili sostanziali e procedurali del nuovo art. 403 c.c., profondamente rinnovato dalla Riforma n. 206 del 2021 ed entrato in vigore già nel giugno 2022, cambiando sostanzialmente gli aspetti salienti dell’istituto.

The paper intends to analyse the substantial and procedural profiles of the new Article 403 of the Civil Code, which has been profoundly renewed by Reform No. 206 of 2021 and entered into force in June 2022, substantially changing the salient aspects of the institution.

GIUSEPPE BUFFONE, *I provvedimenti ad interim*..... 4-5, 872

La riforma “Cartabia” introduce un nuovo corpus di norme destinate a disciplinare i provvedimenti cosiddetti «ad interim», quelli cioè diretti a regolare i rapporti tra le parti nell’arco temporale che precede l’adozione della decisione definitiva del procedimento.

The Cartabia legislative reform introduces a new set of rules intended for regulate the so-called «ad interim» measures, i.e., those meant to govern the relations between the parties in the time frame before the adoption of the final decision of the proceedings,

FERRUCCIO TOMMASEO, *Nuove regole per le controversie de potestate* ..... 4-5, 896

Sui giudizi limitativi o ablativi della responsabilità dei genitori: rito unificato e regole speciali di legittimazione.

On limiting or ablative judgments of parental responsibility: unified rite and special rules of legitimation.

FERRUCCIO TOMMASEO, *Giustizia familiare e regole di competenza* ..... 4-5, 899

In attesa del nuovo tribunale per la famiglia e i minori, regole transitorie di competenza e disciplina dei rapporti fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni nel testo, ancora modificato, dell’art. 38 disp. att. c.c.

Pending the new court for the family and minors, transitional rules of jurisdiction and discipline of relations between ordinary court and juvenile court in the text, still amended, of art. 38 att., c.c.

SEBASTIANA CIARDO, *Le garanzie a tutela del credito e il pagamento diretto del terzo* ..... 4-5, 903

Il legislatore delegante ha previsto un nuovo rito unitario entro cui ascrivere tutto il contenzioso familiare e minorile con norme di dettaglio. Uno spazio importante nella riforma è stato dedicato alla fase di attuazione dei provvedimenti del giudice, del tutto priva di alcuna regolamentazione, salva la scarsa previsione di un generale potere del giudice tutelare di vigilare, ai sensi dell'art. 337 c.c., sull'osservanza delle condizioni stabilite dal tribunale per l'esercizio della responsabilità genitoriale, rivelatosi nella prassi del tutto inefficace

ROMOLO DONZELLI, *L'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni* ..... 4-5, 912

Il contributo esamina le nuove norme sull'esecuzione delle decisioni riguardanti la responsabilità genitoriale introdotte dalla riforma del codice di procedura civile.

The essay examines the new rules on the enforcement of judicial decisions concerning parental responsibility introduced by the reform of the Code of Civil Procedure.

### PARTE III – GLI ALTRI SOGGETTI

LUCA VILLA, *Il pubblico ministero* ..... 4-5, 922

Con la l. n. 149/22, pur rimanendo inalterato l'assetto dell'intervento del pubblico ministero ordinario, il cui perimetro di intervento/azione rimane inalterato non essendo stati modificati i confini dell'art. 70 c.p.c., il legislatore ha operato pertanto un intervento sistematico volto a coordinare la stratificazione normativa che si era accumulata sul ruolo del pubblico ministero, da un lato dando una disciplina unitaria al ruolo e ai poteri del pubblico ministero minorile e, dall'altro, prescrivendo al pubblico ministero ordinario una serie di attività volte a dare effettività e contenuto all'intervento nelle procedure che coinvolgono minori nonché mettendolo in grado di portare avanti, a seguito del trasferimento ex art. 38 disp. att. cc. i ricorsi ex art. 330 c.c. originariamente avanzati dal pubblico ministero minorile.

MONICA VELLETTI, *Il tutore e il curatore del minore* ..... 4-5, 934

L'art. 473-bis.7 c.p.c. detta regole uniformi relative al tutore del minore, sia quanto ai presupposti per la sua nomina, sia quanto ai poteri di vigilanza da parte del giudice. Inoltre, al 2° comma, istituisce la nuova figura del curatore del minore, disciplinando presupposti per la nomina e poteri che allo stesso posso essere attribuiti, all'esito di un giudizio nel quale siano adottate misure limitative della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 333 c.c.

Art. 473-bis.7 sets uniform rules regarding the minor's legal guardian. It

disciplines both the prerequisites for the legal guardian's appointment and the control powers exercised by the judge upon him. Moreover, clause 2 introduces a new figure, the minor's curator, and specifies the requisites for his appointment and the power that he can exercise. Such powers can be attributed to the curator at the end of a judgment in which the parental responsibilities have been limited according to art 333 c.c.

RICCARDO ROSETTI, *Il curatore del minore* ..... 4-5, 950

Il contributo tratta della nuova figura del curatore del minore e dei poteri attribuiti dalla legge e dal giudice a tutela dell'interesse del minore.

The article deals with the new figure of the guardian of the minor and the powers attributed by the law and by the judge to protect the interests of the minor.

ARNALDO MORACE PINELLI, *Curatore speciale e autodeterminazione del minore d'età* ..... 4-5, 966

L'art. 473-bis.8, comma 1, lett. d), c.p.c. legittima il minore che abbia compiuto gli anni quattordici a nominare un curatore speciale in caso di conflitto con i propri genitori. La norma ha un valore culturale profondo, attribuendo al minore un importante strumento, di carattere generale, per l'esercizio dei diritti fondamentali di cui è titolare.

The art. 473-bis.8, par. 1, lett. d), c.p.c. legitimizes the minor who has reached the age of fourteen to appoint a special guardian in case of conflict with his parents. The rule has a deep cultural value, as it gives the minor an important tool, of a general nature, for exercising the fundamental rights he or she holds.

ROBERTO SENIGAGLIA, *Le ipotesi di nomina del curatore speciale del minore*..... 4-5, 978

Il contributo analizza le diverse situazioni che giustificano la nomina del curatore speciale del minore, cercando di definire, in chiave ermeneutica, i significati normativi più aderenti al sistema ordinamentale.

The essay focuses on the multiple situations in which the appointment of a special curator for a minor is justified. The aim is to establish, in a hermeneutic manner, the normative definitions that are more aligned with the legal system.

MARIA GIOVANNA RUO, *Il curatore del minore nel processo* ..... 4-5, 993

La riforma processuale ha tipizzato ulteriori fattispecie di nomina del curatore del minore ampliandone e modificandone i compiti.

The procedural reform increased the cases of mandatory appointment and expanded the tasks of the Special Guardian of the Child.

MARTA IENZI, *Il consulente tecnico d'ufficio, nomina e conflitti di interesse*..... 4-5, 1025

Nell'ambito della gestione condivisa del processo, il CTU, dotato di specifica competenza, è chiamato a valutare la capacità genitoriale escludendo ogni indagine generalizzata sulla personalità delle parti e deve fondarsi su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

As part of the shared management of the process, the OTC, endowed with specific expertise, is called upon to assess parental capacity to the exclusion of any generalized investigation of the parties' personalities and must be based on methodologies and protocols recognized by the scientific community.

MARTA IENZI, *Gli assistenti sociali* ..... 4-5, 1038

Le parti hanno diritto ad estrarre copia della relazione dei Servizi Sociali inviata al giudice ed a depositare le loro osservazioni. L'incarico ai Servizi Sociali deve essere specifico e deve indicare con esattezza gli atti che gli stessi possono compiere. L'affidamento del minore ai Servizi Sociali deve aver un limite temporale non superiore ai ventiquattro mesi.

The parties have the right to extract a copy of the Social Services report sent to the judge and to file their comments. The assignment to Social Services must be specific and must indicate exactly what acts the same may perform. The assignment of the child to Social Services must have a time limit of no more than twenty-four months.

GIUSEPPE SPADARO, *I giudici onorari* ..... 4-5, 1045

Il contributo intende evidenziare quali sono le contraddizioni e le criticità che hanno investito la figura dei giudici onorari minorili a seguito delle modifiche strutturali intervenute con la Riforma Cartabia. Valorizzando l'exkursus storico-giuridico su nascita, definizione e ruolo dei giudici onorari minorili, caso unico nella giurisdizione minorile e della famiglia, si considerano le possibili ricadute secondo il principio del best interest delle persone minori d'età.

The contribution intends to highlight the contradictions and critical issues that have affected the figure of honorary juvenile judges following the structural changes that occurred with the Cartabia Reform. By enhancing the historical-legal excursus on the birth, definition and role of juvenile honorary judges, a unique case in juvenile and family jurisdiction, the possible repercussions are considered according to the principle of the best interest of minors.

#### PARTE IV – IL MINORE E I SUOI DIRITTI NEL PROCESSO

MICHELE SESTA, *La riforma e il diritto di famiglia. La prospettiva paidocentrica dal diritto sostanziale al diritto processuale* ..... 4-5, 1054

La riforma processuale ha sortito notevoli ricadute sul diritto sostanziale, all'insegna dell'interesse del minore e con una crescente attenzione verso gli aspetti personali dei rapporti giuridici familiari.

The procedural reform has had a significant impact on substantive law, in the direction of the best interests of the child and with an increasing focus on the personal aspects of family relationships.

MARIA ALESSANDRA IANNICELLI, *Il diritto del minore a essere ascoltato* ..... 4-5, 1065

Le nuove norme di cui agli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. disciplinano diffusamente l'ascolto del minore – non più contemplato dagli artt. 336-

bis e 337-octies c.c. – configurandosi come completamento procedurale di quanto già previsto in via sostanziale dall’art. 315-bis, comma 3<sup>o</sup>, c.c.

The new rules in Articles 473-bis.4 and 473-bis.5 of the Italian Code of Civil Procedure extensively regulate the hearing of the minor – no longer provided for by Articles 336-bis and 337-octies of the Italian Civil Code – configuring themselves as a procedural completion of what is already substantially foreseen by Article 315-bis, paragraph 3, of the Italian Civil Code.

GIANNI BALLARANI, *Il diritto a non essere ascoltato* ..... 4-5, 1083

Il contributo indaga il diritto del minore a non essere ascoltato alla luce dei principi costituzionali ed europei e delle tesi di dottrina che ne avevano anticipato il fondamento.

The essay investigates the right of the child not to express his or her views in the light of constitutional and European principles and of the doctrinal thesis that anticipated its foundation.

ALESSANDRO SIMEONE, *Il diritto alla nomina del curatore speciale* ..... 4-5, 1090

Il presente contributo analizza l’art. 473 bis.8 lett. d) laddove prevede la nomina del curatore speciale del minore, nel caso di richiesta proveniente direttamente dal soggetto ultraquattordicenne.

The author analyzes art. 473 bis.8 lett. d) where it provides for the appointment of the special curator of the minor in the case of a request coming directly from the person over fourteen.

ALBERTO GIULIO CIANCI, *Il diritto del minore a crescere in famiglia e l’affidamento familiare*..... 4-5, 1096

Il contributo espone le modifiche apportate dalla riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022) all’istituto dell’affidamento familiare (artt. 4, 5-bis l. adoz.), esaminando il loro riflesso sulla tutela processuale del diritto del minore a crescere in famiglia. Viene positivamente valutata la soluzione del legislatore di disciplinare in modo compiuto ed esaustivo l’intervento dei servizi sociali, precedentemente rimesso ad una valutazione del giudice in mancanza di una normativa di fonte primaria, in evidente incompatibilità con la tutela costituzionale della libertà personale (art. 13 Cost.).

The essay presents to the reader the new regulation of foster care and of the right of the child to grow up in the family, pursuant to the reform of civil proceedings rules (2022). The author depicts as a positive step the regulation of social service activities, as mandatory according to Habeas corpus (art. 13, Italian Constitution).

STEFANO TROIANO, *Il diritto del figlio nella fase del riconoscimento* ..... 4-5, 1108

Il contributo esamina le modifiche apportate dalla riforma al procedimento in virtù del quale il genitore che intende riconoscere il proprio figlio infraquattordicenne può ottenere una sentenza del giudice che superi il rifiuto opposto dall’altro genitore che ha per primo riconosciuto il figlio.

This essay examines the changes made by the reform to the procedure whereby a parent who wishes to recognise his or her child below the age of 14 may obtain a judicial decision that overcomes the refusal made by the other parent who first recognised the child.

FERRUCCIO TOMMASEO, *Norme sui minori e sulle persone prive di autonomia ...* 4-5, 1118

La partecipazione del minore ai processi che coinvolgono i suoi interessi esistenziali viene sensibilmente rafforzata dalla riforma della giustizia familiare e minorile, nelle norme che disciplinano con maggior dettaglio nomina e funzioni del curatore speciale con una riscrittura de-gli artt. 78 e 80 c.p.c., e indicano nel comma 1° dell'art. 473-bis.8 le controversie nelle quali la nomina del curatore deve avvenire a pena di nullità del procedimento: una regola che fa intendere come il minore sia parte necessaria di tali giudizi anche se mancano nella nuova legge indicazioni specifiche in tal senso.

#### PARTE V – IL RITO UNITARIO E LE DISPOSIZIONI SPECIALI

ANTONIO CARRATTA, *La fase introduttiva: il ricorso e la fissazione dell'udienza.....* 4-5, 1123

Nel presente contributo viene esaminata la disciplina della fase introduttiva del nuovo rito unitario per le controversie in materia di stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, con particolare riguardo al contenuto del ricorso introduttivo e alle sue specificità quando sia presentato da soggetti diversi dai legittimati ordinari, al possibile cumulo di domande di separazione di divorzio, alla fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, alla nomina del giudice relatore-delegato e al suo ruolo nella fase introduttiva del processo.

The work examines the introduction phase of the new process for disputes about status of persons, minors and families. In particular, it examines the content of the introduction act and its specificities when it comes from different subjects other than ordinary legitimized, the possibility of cumulative applications for separation and divorce, the hearing of the first appearance of the parties, the appointment of the delegate-judge and his role in the introduction phase of this process.

FILIPPO DANOVI, *La costituzione del convenuto .....* 4-5, 1135

La previsione di un rito concentrato e cadenzato impone che all'atto della costituzione il convenuto espliciti tutte le sue difese, salve ovviamente quelle relative a eventuali diritti indisponibili.

FILIPPO DANOVI, *Le ulteriori difese.....* 4-5, 1140

La fase introduttiva del processo, dopo gli atti iniziali delle due parti, è caratterizzata da un ulteriore scambio di memoria, in sequenza tra loro alternata, per la definitiva fissazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*.

FILIPPO DANOVI, *Diritti indisponibili e variabilità del thema decidendum e del thema probandum .....* 4-5, 1144

Il rito unitario si contraddistingue per un duplice regime, differenziato tra le ipotesi vertenti su diritti disponibili e quelle vertenti invece su diritti indisponibili.

MICHELE ANGELO LUPOI, *La prima udienza* ..... 4-5, 1150

La prima udienza svolge un ruolo fondamentale nel nuovo rito unitario di famiglia. La norma in esame, in particolare, si occupa della comparizione personale delle parti e del tentativo di conciliazione del giudice.

The first hearing plays a key role in the new unitary family proceedings. The rule under consideration, in particular, deals with the personal appearance of the parties and the judges's conciliation attempt.

DANIELA D'ADAMO, *La fase istruttoria e la fase decisoria*..... 4-5, 1159

Il contributo ha ad oggetto l'analisi della disciplina della fase istruttoria e delle diverse modalità di rimessione in decisione e conclusione del procedimento unitario di famiglia.

The contribution concerns the analysis of the discipline of the investigation phase and of the different methods of referral to a decision and conclusion of the family trial.

FRANCA MANGANO, *Le impugnazioni* ..... 4-5, 1169

Nel presente contributo si illustrano le novità della disciplina delle impugnazioni nel rito unificato di famiglia, con particolare riguardo al giudizio di appello. L'accento è posto sugli istituti che si discostano dal regime ordinario delle impugnazioni, in vista della più efficace tutela di diritti indisponibili, connessi agli interessi dei soggetti fragili e dei minori di età.

The paper examines the new unified regime of appeals in family procedure law. The Author focuses on the legal arrangements that diverge from the general appeal scheme, aiming at a more effective protection of fragile subjects and minors' inalienable rights.

RICCARDO MASSERA, *Le disposizioni speciali sulla separazione, il divorzio, lo scioglimento delle unioni civili e la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale* ..... 4-5, 1184

Il presente contributo illustra le nuove disposizioni in materia di procedimenti della crisi familiare, con particolare riguardo alla competenza per territorio e agli obblighi di produzione documentale in capo alle parti.

The paper illustrates the new provisions on family crisis proceedings, with particular regard to territorial jurisdiction and the obligations of the parties to produce documents.

MAURO PALADINI, *Cumulo di domande di separazione e divorzio*..... 4-5, 1197

La riforma del rito di famiglia ha introdotto la facoltà di contestuale proposizione del ricorso per separazione giudiziale e per divorzio, allo scopo di accelerare i tempi processuali per addivenire allo scioglimento del matrimonio. Tuttavia, la diversità dei presupposti delle due domande

e di quelle rispettivamente accessorie comporterà la necessaria divaricazione delle fasi istruttorie. Anche la decorrenza delle misure economiche in favore del coniuge debole dovrà essere stabilita dal giudice in modo da evitare sovrapposizioni che potrebbero condurre all'abrogazione de facto di istituti sostanziali come l'assegno di mantenimento.

The reform of the family procedural law has introduced the faculty of judicial request of both separation and divorce at the same time, with the aim of accelerating the dissolution of the marriage. However, the difference in the conditions of the two judicial requests and the respectively ancillary ones will lead to the necessary separation of the preliminary investigation phases. The effective date of the economic measures in favor of the weaker spouse will also have to be established by the judge in order to avoid overlaps that could lead to the de facto abrogation of substantial institutions such as maintenance allowance.

ALESSANDRO SIMEONE, *I procedimenti su domanda congiunta*..... 4-5, 1206

Il presente contributo illustra le caratteristiche dei procedimenti su domanda congiunta, con particolare attenzione all'ipotesi del cumulo tra la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

The author illustrates the characteristics of proceedings on joint application, with particular attention to the hypothesis of cumulation between the application for legal separation and that for dissolution or termination of the civil effects of the marriage.

SARA SCOLA, *Rapporti patrimoniali tra coniugi* ..... 4-5, 1215

La c.d. riforma Cartabia ripropone il contenuto degli artt. 735-736 c.p.c. prev. nei nuovi artt. 473-bis.67 e 473-bis.68 c.p.c., il cui inserimento all'interno del neonato rito unitario del titolo IV bis, libro II, c.p.c. reca con sé alcuni rilevanti elementi di novità.

The so-called Cartabia reform re-proposes the contents of Articles 735-736 prev. c.p.c. in the new Articles 473-bis.67 and 473-bis.68 c.p.c., the inclusion of which within the new unitary rite of Title IV bis, Book II, c.p.c. brings with it some relevant new elements.

MARIA CATERINA BARUFFI, *La legge applicabile alla separazione personale e allo scioglimento del matrimonio: commento all'art. 29, comma 2°, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*..... 4-5, 1219

Il d.lgs. 149/2022 modifica l'art. 31 della l. 218/1995 adeguando la normativa interna al reg. UE 1259/2010. Viene così attribuito rilievo all'autonomia delle parti nella scelta della legge applicabile alla separazione e al divorzio quando la fattispecie ha carattere transnazionale.

Legislative decree no. 149/2022 amends Art. 31 of Law no. 218/1995 (Italian Private International Law Act) introducing changes to implement Regulation (EU) 1259/2010 in the domestic legal order. Great importance is therefore attached to party autonomy in the context of the law applicable to cross-border legal separation and divorce.

MARIA CATERINA BARUFFI, <i>Il riconoscimento delle decisioni straniere dopo la Riforma Cartabia</i> .....	4-5, 1230
---	-----------

Il nuovo art. 30-bis d.lgs. 150/2011, interviene a colmare la lacuna relativa ai riti processuali esperibili nelle varie fasi dei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere, atti pubblici, transazioni giudiziarie e accordi stragiudiziali previsti dai regolamenti UE e dalle convenzioni internazionali, rendendo la l. 218/1995 di applicazione residuale. La nuova disciplina differenzia a seconda che tali decisioni ed atti siano o meno immediatamente esecutivi.

The new Art. 30 of the Legislative decree no. 150/2011 fills the legislative gap concerning the procedural rules applicable to the various steps of proceedings of recognition and enforcement of foreign decisions, authentic instruments, court settlements and out-of-court agreements that are referred in EU regulations and international conventions, with the consequence that Law no. 218/1995 (Italian Private International Law Act) has a residual application. The new rules differ according to whether the foreign decisions and instruments are immediately enforceable or not.

*PARTE VI – LE VIOLENZE DOMESTICHE O DI GENERE*

SALVATORE PATTI, <i>Norme in tema di «violenza domestica o di genere». Prime osservazioni</i> .....	4-5, 1241
---	-----------

Il contributo commenta le norme dirette alla protezione delle vittime di violenza domestica o di genere, mettendo in luce le più importanti innovazioni concernenti, tra l'altro, l'allegazione del fatto dannoso e la c.d. vittimizzazione secondaria.

The essay comments on the rules for the protection of victims of domestic or gender-based violence, highlighting the most important innovations concerning, inter alia, the allegation of the harmful act and the so-called secondary victimization.

CARLA GARLATTI, <i>La rilevanza della violenza all'interno dei rapporti familiari</i> .....	4-5, 1248
---	-----------

Il nuovo processo di famiglia rafforza la lotta alla violenza di genere e domestica. Un'analisi del fenomeno tra norme e cultura.

The new family procedural Law strengthens the fight against domestic and gender-based violence. An analysis of the phenomenon between legislation and culture.

GABRIELE CARAPEZZA FIGLIA-CARLO PETTA, <i>Ordini di protezione contro gli abusi familiari</i> .....	4-5, 1263
---	-----------

Il contributo analizza le recenti novità in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari in una prospettiva sistematica e funzionale.

The contribution analyzes the recent innovations in the field of protection orders against family abuse in a systematic and functional perspective.

CLAUDIA IRTI, <i>L'esclusione della mediazione</i> .....	4-5, 1278
--	-----------

Il presente contributo dispone il divieto di ricorso alla mediazione familiare quando un partner del rapporto abbia commesso violenza nei confronti dell'altro o di altri membri del nucleo familiare, così come sancito dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa.

This article prohibits the use of family mediation when one partner in the relationship has committed violence against the other or other members of the family unit, as stated in Article 48 of the Council of Europe Istanbul Convention.

CLAUDIA IRTI, *Il rifiuto del figlio di incontrare il genitore*..... 4-5, 1285

Il contributo identifica nel rifiuto da parte del figlio di una, se non addirittura di entrambe le figure genitoriali, la manifestazione di una situazione di grave disagio che merita di essere indagata con estrema attenzione dall'autorità giudiziaria.

The provision in comment identifies a child's rejection of parental figures as a manifestation of a situation of serious distress that deserves to be investigated with extreme care by the judicial authority.

MONICA VELLETTI, *L'ascolto del minore nei procedimenti con allegazioni di violenza* ..... 4-5, 1290

L'ascolto del minore costituisce adempimento necessario nell'ambito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia con allegazioni di violenza; l'art. 473-bis.43 c.p.c. dispone che il giudice debba procedervi "personalmente e senza ritardo", per avere in tal modo percezione diretta della voce del minore.

The hearing of the minor is a necessary duty in the field of minors and family proceedings in which there has been allegations of violence. Art 473bis.43 c.p.c. requires the judge to hear the minor "personally and without further delay", so that the judge can have a direct perception of the minor's voice.

ROSARIO CARRANO, *La tutela del minore vittima di reati sessuali nell'ambito delle competenze amministrative del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie* ..... 4-5, 1297

Il contributo illustra le modifiche operate dalla riforma, con particolare riguardo alla nuova denominazione e alle competenze amministrative del Tribunale.

The contribution illustrates the changes made by the reform, with particular reference to the new denomination and administrative powers of the Court.

*PARTE VII – I MEZZI COMPLEMENTARI DI RISOLUZIONE  
DELLE CONTROVERSIE DI FAMIGLIA*

FILIPPO ROMEO, *La negoziazione assistita familiare riformata: le novità in vigore dal 22 giugno 2022* ..... 4-5, 1303

Preso atto dell'importanza di favorire il ricorso a percorsi stragiudiziali di risoluzione dei conflitti familiari, il contributo analizza le novità introdotte dalla legge delega n. 206/2021 e dal d.lgs. n. 149/2022 in tema di negoziazione assistita da avvocati.

Being aware of the importance of encouraging the use of out-of-court procedures for resolving family conflicts, the essay analyzes the innovations introduced by the enabling law n. 206/2021 and by legislative decree n. 149/2022 on negotiation assisted by lawyers.

GIAMPAOLO FREZZA, *Effetti obbligatori dei patti sui trasferimenti immobiliari nella negoziazione assistita*..... 4-5, 1318

La riforma Cartabia introduce l'efficacia obbligatoria dei patti sui trasferimenti immobiliari nella negoziazione assistita. Il presente contributo valuta positivamente la novità legislativa.

Recent reform introduces, in the Italian law system, the mandatory effectiveness of real estate transfers agreements in the Assisted negotiation. The author positively evaluates the new legislation.

ENRICO AL MUREDEN, *La negoziazione assistita in sede di divorzio: l'assegno in unica soluzione* ..... 4-5, 1329

La previsione secondo cui le parti possono «stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione» da sottoporre ad una «valutazione di equità (...) effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione» (art. 6, comma 3°-bis, l. n. 162/14) induce a sottolineare la persistente esigenza di garantire alla parte economicamente debole un nucleo minimo di tutela la cui valutazione non può essere completamente rimessa all'autonomia delle parti.

The provision that the parties may “establish, in the agreement, the payment of an allowance in a lump sum” to be subjected to an “evaluation of equity (...) carried out by the lawyers, by means of certification of such an agreement” (Article 6, paragraph 3-bis, Law No. 162/14) leads to the underscoring of the persistent need to guarantee the economically weak party a minimum core of protection, the evaluation of which cannot be completely left to the autonomy of the parties.

ENRICO AL MUREDEN, *Il piano genitoriale* ..... 4-5, 1345

La previsione contenuta all'art. 473-bis.12, ult. comma, c.p.c. – che con riferimento ai procedimenti relativi ai minori contempla l'obbligo di allegare al ricorso un piano genitoriale – testimonia emblematicamente la necessità che i genitori siano chiamati a garantire la coesione della famiglia successivamente alla separazione o al divorzio.

The provision contained in Art. 473-bis.12, ult. paragraph, c.p.c. - which with reference to proceedings relating to minors contemplates the obligation to attach to the appeal a parenting plan - emblematically testifies to the need for parents to be called upon to ensure family cohesion for the time following separation or divorce.

ANDREA NICOLUSSI, *La mediazione familiare*..... 4-5, 1354

Il contributo presenta le novità più rilevanti della nuova disciplina della mediazione familiare con particolare riferimento agli obblighi di informazione, all'interesse dei minori, ai divieti di mediazione in caso di violenza domestica e ai profili inerenti alla figura professionale del mediatore.

The contribution presents the most relevant innovations of the new discipline of family mediation with particular reference to the information obligations, to the interests of minors, to the bans on mediation in the event of domestic violence and to the profiles inherent to the professional figure of the mediator.

*PARTE VIII – IL TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI  
E PER LE FAMIGLIE*

CLAUDIO CECHELLA, *Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie* ..... 4-5, 1370

Il presente contributo esamina criticamente la disciplina previgente con la duplicazione dei giudici, il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni e la sua incompatibilità con alcuni principi costituzionali quali il principio di eguaglianza e il principio del contraddittorio evidenziando il rilievo della riforma nell'aver introdotto un tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Secondariamente, si esamina la disciplina dopo la riforma, sia in relazione a una prima fase biennale durante la quale permarrà la diversa articolazione di due organi, sia in relazione alla successiva introduzione del Tribunale unico trattandone i caratteri essenziali in termini di composizione e articolazione.

The commentary critically examines the previous discipline with the duplication of judges, the ordinary court and the juvenile court and its incompatibility with some constitutional principles such as the principle of equality and the principle of hearing, highlighting the importance of the reform in the 'having introduced a single court for people, for minors and for families. Once this historical reconstruction has been completed, the discipline after the reform is examined, both in relation to a first two-year phase during which the different articulation of two bodies will remain, and in relation to the subsequent introduction of the single Court, dealing with its essential characteristics in terms of composition and articulation.

CLAUDIO CECHELLA, *Le attribuzioni di competenza* ..... 4-5, 1387

Nel presente contributo vengono commentate le norme sulla distribuzione delle funzioni giurisdizionali tra l'articolazione distrettuale e l'articolazione circondariale del tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie, con un particolare approfondimento al tema della connessione tra cause e al rilievo dell'eventuale errore sul piano processuale.

The rules on the distribution of jurisdictional functions between the district and the district division of the single court for persons, minors and families are commented on, with a particular focus on the theme of the connection between causes and the significance of any procedural error.

## 6/2023 – Novembre-Dicembre

### LE NUOVE LEGGI

CARLOTTA RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere* ..... 6, 1399

Il presente contributo analizza, anche alla luce di una comparazione con le norme di attuazione di altri Stati membri dell'UE, la nuova disciplina italiana in tema di trasformazione transfrontaliera, mettendone in luce gli aspetti innovativi ma al contempo le incongruenze e le questioni aperte.

This paper focuses on the new Italian regulation on cross-border processing, drawing a comparison with the implementing regulations of other EU Member States. It highlights its innovative aspects but at the same time its inconsistencies and open questions.

CARLA AVOLIO, *ELTIF vs. ELTIF 2.0: tra novità e criticità (ir)risolte in materia di exit degli investitori* ..... 6, 1436

Il presente contributo pone l'attenzione sugli European long term investment funds (Reg. UE 2015/760), meglio noti come ELTIF e, nello specifico, sulle criticità che emergono dalla disciplina degli ELTIF, dettata in materia di rimborso anticipato degli investitori; ciò nell'intento di verificare se le modifiche apportate dal Reg. (UE) 2023/606 siano idonee a conferire a tali fondi quella necessaria attrattività e stabilità che rischiava di essere compromessa sotto la vigenza del Reg. (UE) 2015/760.

This essay focuses the attention on the European long term investment funds (Regulation 2015/760), better known as ELTIFs and, in particular, on the critical issues arising from the ELTIF rules dictated on early redemption of investors, in order to verify whether the reforms of Regulation 2023/606 are suitable to give ELTIFs the necessary attractiveness and stability that was in risk of being compromised under Regulation 2015/760.

### SAGGI E APPROFONDIMENTI

GIULIA BALLERINI-ROBERTO SACCHI, *Profili ESG e politiche di remunerazione* ..... 6, 1463

Il contributo si sofferma su alcuni profili problematici connessi all'interazione tra le politiche sulla remunerazione e il nuovo paradigma della sostenibilità nell'ambito dell'attività d'impresa. Al riguardo, si sostiene che la politica sulla remunerazione può rivestire un'importanza di rilievo nel contesto del dibattito sulla *sustainable corporate governance*, potendosi rivelare uno strumento in grado di conferire a quest'ultima una dimensione concreta, in quanto segnaletica delle scelte compiute nella selezione degli specifici obiettivi che la società si propone di perseguire nell'ambito dei complessivi profili ESG. In questo modo, essa può contribuire a superare i problemi di genericità ed astrattezza che spesso caratterizzano il dibattito in questa materia.

The paper focuses on some problematic profiles connected to the interaction between compensation policies and the new paradigm of sustainability of business activities. In this regard, it is argued that compensation policies can play a significant role in the context of the sustainable corporate governance debate, considering that the former can prove to be a tool capable of giving the latter a concrete dimension. More specifically, it can signal the choices made in selecting specific objectives that the company aims to pursue within the overall ESG profiles, thus helping to overcome the problems of generality and abstractness that often characterize the discussion in this matter.

GIANLUCA GUERRIERI, *Le operazioni autoliquidanti nel concordato preventivo* ..... 6, 1486

L'art. 97, comma 14°, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, detta la disciplina delle operazioni di finanziamento garantite da mandato all'incasso di crediti dell'imprenditore finanziato, ammesso a concordato preventivo. Il contributo mira ad individuare l'ambito di applicazione del predetto articolo e ad affrontare le principali problematiche poste dalla disciplina ivi dettata.

Art. 97, par. 14, d.lgs. 14-2019, sets forth the regulation of financing operations guaranteed by a mandate to the financier to collect the credits of the financed party entered into a proceeding of "concordato preventivo". The essay aims to identify the scope of application of the law and to address the main problems posed by the regulations dictat-ed therein.

SILVIA CICERI, *Sindaci e amministratori non esecutivi a confronto nel sistema "poli-centrico" dei controlli societari*..... 6, 1510

Con il presente contributo ci si propone di analizzare i controlli interni della s.p.a. nel sistema tradizionale, ponendo a confronto le funzioni dei sindaci e degli amministratori non esecutivi. Dopo un'analisi critica della giurisprudenza sull'attività di vigilanza e sulla responsabilità del collegio sindacale, ci si concentra sulle possibili interazioni tra le funzioni di controllo assegnate ai sindaci e agli amministratori deleganti – con un focus sulla predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società – al fine di tracciare una ripartizione delle rispettive competenze e dei profili di responsabilità.

The purpose of this paper is to analyse the internal controls of public companies, comparing the functions of auditors and non-executive directors. After a critical analysis of the case-law on the supervisory activities and liability of the board of auditors, the paper focuses on the possible interactions between the control functions assigned to auditors and non-executive directors – with a focus on the implementation of adequate organisational, administrative and accounting structures of the company – in order to draw a division of the respective competences and liability profiles.

VINCENZO PINTO, *Gli effetti della liquidazione giudiziale sull'organizzazione delle società di capitali* ..... 6, 1536

Il contributo tratta degli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale

sull'organizzazione dell'impresa esercitata in forma societaria, sotto il duplice profilo dell'adeguamento delle regole societarie al nuovo contesto concorsuale e dell'incursione delle regole concorsuali nei processi decisionali interni dell'ente. Quanto al primo nucleo di problemi, il lavoro si concentra sulla reintroduzione, con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, della liquidazione giudiziale nel novero delle cause di scioglimento delle società di capitali, con lo scopo ultimo di individuare i margini di applicabilità della disciplina della liquidazione ordinaria alle società dichiarate insolventi. Quanto al secondo, l'attenzione si concentra sugli inediti poteri corporativi del curatore nella liquidazione giudiziale, identificandone portata, presupposti e limiti e riflettendo in particolare sul delicato assetto dei rimedi esperibili avverso eventuali decisioni non conformi.

The article deals with the effects of the opening of the “liquidazione giudiziale” on the organisation of companies in corporate form, from the twofold point of view of the adaptation of corporate rules to the new insolvency context and the incursion of insolvency rules into the internal decision-making processes of the entity. Regarding the first core of problems, the work focuses on the reintroduction, by the “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, of the “liquidazione giudiziale” in the list of causes for the dissolution of corporations, with the ultimate aim of identifying the margins of applicability of the ordinary liquidation rules to companies declared insolvent. As to the second, the focus is on the new corporate powers of the “curatore” in the “liquidazione giudiziale”, identifying their scope, prerequisites and limits, and reflecting in particular on the remedies available against illegitimate decisions.

ROBERTO SENIGAGLIA, *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system* .....

1568

Il contributo prende in esame le peculiarità della tutela dell'identità personale del minore nel cyberspazio. Dopo aver focalizzato il momento formativo dell'identità personale, che nel minore di età può anche esaurire la questione identitaria, l'analisi si concentra sul ruolo educativo dei genitori e sulla necessità di garantirne l'esclusività, specialmente nella vita sociale digitale del minore. Lo strumento del parentale control, così come regolato dalla recente normativa, presenta elementi di criticità laddove non differenzia la minore età, trascurando così di valorizzare lo spazio di autodeterminazione che il sistema ordinamentale accorda al minore munito della capacità di discernimento.

The essay highlights the peculiarities of the protection of the personal identity of the child within the cyberspace. After having considered the formative moment of personal identity, which might consume any identity issue of the minor, the analysis focuses on the educational role of parents and the assurance of its exclusivity, especially in the digital social life of the minor. The parental control, as regulated by the recent legislative acts, contains several drawbacks, for instance where it does not differentiate children on the basis of their age, thus neglecting to strengthen the role of the self-determination that the legal system recognizes to minors with the capacity for discernment.

Il contributo è dedicato all'analisi dei contenuti e dei profili più problematici della proposta di direttiva «Green claims», del 22 marzo 2023, che, intervenendo sulla fondatezza e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite, mira a responsabilizzare il consumatore nelle scelte di acquisto e a proteggerlo da pratiche commerciali sleali da parte delle imprese. La proposta, pur nel nobile intento perseguito, presenta, tuttavia, diverse incertezze interpretative e applicative che rischiano di minarne l'efficacia, ove non emendate in sede di versione definitiva.

The paper proposes to analyze the content and the most problematic profiles of the Proposal for a Directive on “green claims” of 22 March 2023, which aims to empower consumers in their purchasing choices and protect them against unfair commercial practices by regulating the use and communication of explicit environmental claims. However, despite its noble intentions, the proposal contains several uncertainties in its interpretation and application, which could undermine its effectiveness if not amended in the final draft.

# NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE

---

## INDICE-SOMMARIO CON ABSTRACT 2022

### LE NUOVE LEGGI

GIOVANNI DE CRISTOFARO, <i>Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l'anno della svolta. Verso un diritto "pubblico" dei (contratti dei) consumatori?</i> .....	1, 1
--	------

Dopo svariati anni connotati da una sostanziale inerzia del Parlamento e del Governo nazionale la normativa italiana è stata investita alla fine del 2021 – e continuerà ad essere investita nel corso del 2022 – da una pluralità di riforme: nel settore dei contratti relativi a servizi di comunicazione elettronica, dei contratti di somministrazione di energia elettrica, dei contratti di vendita mobiliare, dei contratti per la prestazione di contenuti digitali e servizi digitali, nella disciplina generale delle clausole vessatorie e delle pratiche commerciali scorrette nonché nell'ambito dell'enforcement privatistico e pubblicistico del diritto dei contratti dei consumatori. Queste innovazioni, imposte dalla necessità di dare attuazione nell'ordinamento italiano ad una serie di direttive e regolamenti adottati dall'UE nel contesto dell'ambizioso progetto di rinnovamento e adeguamento del diritto europeo dei consumatori alle sempre nuove esigenze suscitate dall'avvento del digitale, sono destinate a ripercuotersi in misura assai significativa sull'interpretazione, sulla ricostruzione sistematica e sull'applicazione dell'ormai cospicuo corpus di disposizioni che concorrono a comporre la disciplina interna dei contratti dei consumatori.

The Italian legislation regulating b-to-c contracts has been therefore affected since the end of 2021 – and will be affected in the course of 2022 – by a plurality of reforms in the following fields: contracts for the supply of electronic communication services; electricity contracts; contracts for the sale of movable items; contracts for the supply of digital contents and digital services; unfair contract terms in contracts of adhesion; unfair commercial practices; private and public enforcement of consumer contract law. These legislative reforms implement in the Italian legal system a series of directives and regulations adopted by the EU in the context of the ambitious project to renew and adapt European consumer law to the ever-increasing demands and special needs of the digital age. The innovations will have for sure a great impact on the interpretation and application of Italian consumer law.

GRAZIA OFELIA CESARO, <i>L'estensione e valorizzazione della figura del curatore speciale del minore: la riforma degli articoli 78 e 80 c.p.c.</i> .....	1, 48
--	-------

La figura del curatore speciale dei minori, nell'ambito dei procedimenti civili che li vedono coinvolti, è fondamentale per assicurarne l'adeguata rappresentanza processuale e per garantirne la piena tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi. La riforma normativa introdotta con la l. 26

novembre 2021, n. 206, rafforza ulteriormente l'importanza del curatore speciale, tipizzando specifiche ipotesi in cui è indispensabile giungere alla sua nomina ed altresì attribuendo al curatore poteri di rappresentanza anche sostanziale del minore.

The role of the children's guardian ad litem, within the civil judicial proceedings that involve them, has a fundamental importance in ensuring their proper procedural representation and in guaranteeing the full jurisdictional safeguard of their rights and interests. The legislative reform introduced with l. 26th novembre 2021 no. 206 further strengthens the importance of the guardian ad litem, typifying specific hypotheses when the appointment becomes necessary and also granting the guardian ad litem powers of substantive representation of the minor.

ANGELO VENCHIARUTTI, *Una disciplina speciale per la manifestazione del consenso dei soggetti incapaci al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19* .....

1, 76

Il contributo esamina le diverse problematiche interpretative suscitate dall'art. 1-quinquies, d.l. 18 dicembre 2020, n. 172, conv. con l. 29 gennaio 2021, n. 6 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19), che disciplina la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci.

The paper examines the various interpretative issues arising from urgent provisions to deal with the epidemiological emergency from Covid-19, which regulates the consent to the health treatment of the anti Covid-19 vaccine for incapacitated persons.

DAVIDE SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione* .....

2, 267

Il contributo esamina la nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione introdotta in attuazione della direttiva UE 2015/2436, riconducendo la funzione distintiva dei marchi collettivi all'appartenenza ad un'unica organizzazione associativa titolare e all'adesione ai suoi valori statutari e la funzione distintiva dei marchi di certificazione all'assoggettamento ad un sistema di controlli qualitativi predisposto da un unico titolare indipendente rispetto agli utilizzatori.

The article examines the new Italian regulation of collective and certification marks, implementing the EU directive 2015/2436. Under the new rules, collective marks guarantee that the marked goods are supplied by enterprises that adhere to a single membership and its statutory purposes; whereas certification marks guarantee that the marked goods comply with quality standards set up by a single independent owner.

ARIANNA THIENE, *Giudici e servizi sociali al crocevia: il legislatore riscrive l'art. 403 c.c.* .....

2, 309

Per molto tempo l'art. 403 c.c. ha permesso ai servizi sociali di adottare provvedimenti di allontanamento dei bambini dalle famiglie di origine in situazioni di grave e urgente pregiudizio, senza prevedere un controllo giurisdizionale. Il contributo analizza il nuovo testo dell'art. 403, introdotto con legge n. 206 del 2021 e finalizzato a garantire un tempestivo controllo da parte dei giudici sulle scelte dei servizi sociali. Si

tratta di una modifica importante nel segno dei best interests of the child.

For a long time art. 403 of the Italian Civil Code allowed social services to take measures to remove children from their families in situations of serious and urgent prejudice, without providing for judicial review. The article analyzes the new text of art. 403, introduced by law 206/2021 and aimed at ensuring timely control by judges on the choices of social services. This is an important change in the direction of the best interests of the child.

SIMONE VANINI, *La nuova disciplina dei contratti per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica. La tutela degli «utenti finali» nel novellato codice delle comunicazioni elettroniche dopo l'attuazione della Direttiva 2018/1972/UE (D.lgs. 8 novembre 2021, n. 207)*.....

2, 336

Il 24 dicembre 2021 è entrato in vigore il d.lgs. n. 207 del 2021, che recepisce nell'ordinamento giuridico italiano la dir. 2018/1972/UE (istitutiva del «Codice europeo delle comunicazioni elettroniche»), apportando numerose modifiche al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259. Il contributo analizza la nuova disciplina di diritto privato (di piena armonizzazione) introdotta per tutelare gli utenti finali (in special modo i consumatori) che stipulino contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, soffermandosi, fra l'altro, sul relativo ambito di applicazione, sulle peculiari regole che attengono alla formazione dell'accordo contrattuale, sulla durata dei contratti e sul regime del diritto di recesso esercitabile dall'utente finale in ipotesi di automatico rinnovo del contratto, di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e di discrepanza fra qualità del servizio erogato e qualità dovuta.

On the 24th of December 2021 has entered into force the Legislative Decree no. 207 of 2021, which implements the Directive 2018/1972/EU (which establishes the «European Electronic Communications Code»), making numerous changes to the Legislative Decree 1st of August 2003, n. 259. The contribution analyses the new discipline of Private law (that aims to a full harmonization) introduced to protect end-users (especially consumers) who enter into contracts for the supply of electronic communication services, focusing, among other things, on the relative scope of application, on the specific rules concerning the conclusion of the contractual agreement, on the duration of the contracts and on the regime of the right of withdrawal exercisable by the end-user in the event of automatic renewal of the contract, of unilateral modification of the contractual conditions and of discrepancy between the quality of the service provided and the quality due.

FEDERICA BARBIERI, *Brevi considerazioni sul rinvio pregiudiziale in Cassazione: il giudice di merito superiorem recognoscens*.....

2, 369

Il contributo prende in esame la disciplina del rinvio pregiudiziale in Cassazione, evidenziandone le criticità, dopo un'analisi comparata avente ad oggetto non solo la “saisine pour avis” francese, da cui prende espressamente le mosse la creazione dell'istituto italiano, ma anche altri mezzi che presentano delle assonanze con l'incidente interpretativo di nuovo conio.

The paper examines the discipline of the preliminary referral to the Court

of Cassation. The author underlines the criticalities of the institute, after a comparative analysis of not only the French *saisine pour avis*, but also other procedural instruments that have similarities with the interpretive incident of new issue.

MANUEL FRANCHI, *Considerazioni sui finanziamenti dei soci e infragruppo nella composizione negoziata della crisi*.....

3, 533

Nell'ambito dell'istituto della "composizione negoziata" della crisi di impresa – introdotto di recente con il d.l. 24 agosto 2021, n. 118 – si è inserita sia la possibilità per il debitore di essere autorizzato dall'autorità giudiziaria a contrarre finanziamenti dei soci o infragruppo "prededucibili", sia la regola per cui i finanziamenti eseguiti in favore di società controllate o sottoposte a comune controllo sono esclusi dalla postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. Considerata, tuttavia, la novità e la sinteticità della disciplina, diversi sono i problemi che quest'ultima finisce per sollevare e che saranno oggetto di approfondimento nel presente contributo: dalla questione dell'effettivo conflitto fra postergazione e prededuzione, passando per il funzionamento e l'estensione operativa dei meccanismi predisposti dal legislatore, sino al significato e alle possibili implicazioni della regola prevista per i soli gruppi.

Within the institution of the "composizione negoziata" of the business crisis - recently introduced with the law decree 24 August 2021, n. 118 - there is both the possibility for the debtor to be authorized by the judicial authority to contract "predeductible" loans from shareholders or infragroups, and the rule that excludes from subordination loans disbursed to subsidiaries or companies subject to joint control by pursuant to art. 2467 and 2497 quinquies of the Italian civil code. Given, however, the novelty of the discipline, there are several problems that it ends up raising and that will be the subject of analysis in this paper: from the question of the actual conflict between the discipline of subordination of credits and that of prededuction of credits, passing through the functioning of the established mechanisms, up to the meaning and possible implications of the rule envisaged only for business groupings.

MICHELE CHERICI, *La digitalizzazione del diritto societario tramite la costituzione di società online e la risoluzione delle nuove criticità letterali nel "tipo"* .....

3, 559

Il presente elaborato si sofferma sulla possibilità di effettuare un conferimento diverso dal denaro in sede di costituzione online di una società. L'indagine sul quesito muove dall'apparente dato letterale negativo prospettato dall'art. 2, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183 ed, avvalendosi dello studio sul "tipo", conclude viceversa in senso positivo.

This essay focuses on the possibility of non-monetary contribution during the online incorporation process. The reasoning starts from a seemingly negative solution offered by the Article 2 of the Legislative Decree 183/2021 and ends up with a positive solution based on the study of the "type".

MARIA GRAZIA IOCCA, *Le nuove norme in materia di banche popolari tra mutualità e lucratività nel decreto "Sostegni bis" (Artt. 23-bis e 23-ter*

*del d.l. 25 maggio 2021, n. 73)*..... 4, 847

Il presente contributo esamina le novità apportate dagli artt. 23 bis e 23 ter del d.l. 25 maggio 2021, n.73 ed il loro impatto sulla funzione mutualistica delle banche popolari. In particolare, si analizzano le conseguenze connesse alla morte del socio di banca popolare e le regole relative all'ammissione degli eredi nonché le nuove norme in materia di partecipazione a banche popolari con più specifico riferimento all'emissione di azioni di finanziamento.

This paper takes into account the news of articles 23 bis and 23 ter d.l.n.73/2021 and their impact on the mutuality of cooperative banks. Specially the consequences connected with the death of the shareholder are analyzed and also the rules relating to the admission of the heirs. The new rules about participation in cooperative banks are also examined with more specific reference to the issue of financing shares.

MARIA CONSIGLIA DI MARTINO, *La nuova revocatoria concorsuale delle rimesse bancarie all'esito del d.lgs. n. 147/20: una modifica "consistente" e "durevole"?* ..... 4, 879

Il contributo affronta il tema della revocatoria concorsuale delle rimesse in conto corrente bancario all'indomani delle modifiche apportate dal d.lgs. 147/2020 agli artt. 166 e 171 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), con particolare attenzione all'effetto dell'eliminazione del requisito della "consistenza" sull'intero sistema della revocatoria delle rimesse bancarie.

This paper deals with the issue of the bankruptcy claw-back actions of bank remittances following the amendments introduced by the d.lgs. 147/2020 to the Code of Crisis and Insolvency (d.lgs. 14/2019, especially Articles 166 and 171), with respect to the effect of the elimination of the requirement of the "consistence" on the entire system of revocation of bank remittances.

ROBERTO CALVO, *Il contratto di logistica*..... 5, 1109

Il contratto atipico di logistica è connotato da una causa mista o, per meglio dire, complessa. Ciò in funzione dell'attuazione di un programma economico e organizzativo unitario, implicante il compimento di svariate attività, le quali, singolarmente considerate, sono di massima soggette a discipline speciali. In questa materia il legislatore ha di recente introdotto l'art. 1677 bis. Tale disposizione non prevede una disciplina compiuta sul contratto in esame. Difatti, la nuova regola si limita a chiarire che l'attività di trasposto, la quale costituisce una delle prestazioni basilari obbliganti l'impresa di logistica, è regolata – in linea di principio – dagli artt. 1683 ss. c.c.

The logistics contract is characterized by a mixed cause or, rather, a complex one. This is in function of the implementation of a unitary economic and organizational program, involving the fulfilment of various activities, which, individually considered, are generally special disciplined. In this matter, Parliament has recently introduced art. 1677 bis of the Italian Civil Code. This provision does not provide for a complete discipline on the contract in question. In fact, the new rule is

limited to clarifying that the transport activity, which constitutes one of the services of the logistics company, is regulated - in principle - by articles 1683 et seq. c.c.

GIUSEPPE VERSACI, *Consenso al trattamento dei dati personali e dark patterns tra opzionalità e condizionalità*..... 5, 1130

Il consenso al trattamento dei dati personali viene frequentemente richiesto dagli operatori economici attraverso l'utilizzo di stratagemmi che distorcono o compromettono la capacità dell'interessato di compiere scelte autonome e consapevoli. Il problema si pone con particolare evidenza laddove la prestazione di tale consenso si affianchi alla conclusione di un contratto tra l'interessato e il titolare del trattamento. Il contributo sottolinea la necessità di distinguere – sul piano della trasparenza – le ipotesi in cui l'interessato possa rifiutarsi di prestare il consenso al trattamento senza perdere la possibilità di concludere il contestuale contratto (c.d. consenso opzionale) dai casi in cui la conclusione, o l'esecuzione, del contratto risulti subordinata alla prestazione del consenso di cui si discute (c.d. consenso condizionale).

Consent to data processing is often sought by businesses with tricks that subvert or impair the data subject's choice. This issue especially arises where the provision of such consent takes place together with the conclusion of a contract between the data subject and the data controller. The paper highlights the necessity of distinguishing – on the transparency level – the cases where the data subject can refuse to consent the processing of his or her data without losing the possibility of concluding the contextual contract (the so-called optional consent) from those cases where the conclusion, or the performance, of the contract is depending on the provision of the data subject's consent (the so-called conditional consent).

RAFFAELE SERVANZI, *Le estrazioni di testo e di dati* ..... 5, 1151

Questo studio riguarda la nuova disciplina italiana relativa alle estrazioni di testo e di dati da opere protette dal diritto d'autore o da altri materiali protetti dai diritti connessi. Ne verifica anzitutto la legittimità, e sostiene che relativamente al diritto d'autore essa contrasta almeno in parte con il divieto di formalità costitutive previsto dall'art. 5.2 CUB, e che è invece completamente legittima relativamente ai diritti connessi. Lo studio procede poi con l'esame dei profili applicativi della nuova disciplina.

This study focuses on the new Italian rules about text and data mining involving works protected by copyright or other objects protected by related rights. First of all, the article verifies their legitimacy, and argues that in relation to copyright they conflict at least in part with the prohibition of constitutive formalities provided for by art. 5.2 of the Berne Convention, while they are completely legitimate in relation to related rights. The study then proceeds with an examination of the application profiles of the new rules.

VIOLA CAPPELLI, *Profili privatistici delle nuove discipline in materia di promozione dell'energia rinnovabile e regolazione del mercato elettrico*.... 5, 1185

Le discipline in materia di energia rinnovabile e mercato elettrico di cui

rispettivamente ai d.lgs. n. 199/2021 e 210/2021 di attuazione delle direttive 2018/2001/UE e 2019/944/UE propongono un modello di regolazione concorrenziale del mercato energetico più sensibile al principio dello sviluppo sostenibile. Essi introducono nell'ordinamento italiano innovativi istituti giuridici funzionali alla promozione della transizione ecologica del sistema energetico e, allo stesso tempo, perfezionano il regime normativo di tutela per i clienti finali di energia.

The legislative decrees n. 199/2021 on renewable energy and n. 210/2021 on the electricity market, implementing directives 2018/2001/UE and 2019/944/UE, suggest a more sustainable regulation model for a highly competitive energy sector. These decrees introduce innovative legal institutes in Italy to promote the energy transition and, at the same time, to enhance energy customers' protection.

MARCO CIAN, *Le società sportive: profili di specialità* ..... 6, 1391

Il contributo esamina i principali problemi di diritto societario, sollevati dalla nuova disciplina delle società sportive, introdotta con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (modificato con il d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163), la quale è destinata a rimodellare gli schemi associative del settore in una prospettiva di continuità rispetto al quadro normativo previgente, ma con l'accoglimento di alcune non trascurabili novità.

This paper examines the main issues of company law raised by the new rules on sports companies, introduced by Legislative Decree no. 36 of 28 February 2021 (as amended by Legislative Decree no. 163 of 5 October 2022), which is destined to reshape the sector's company forms in continuity to the previous regulatory framework, but with some significant novelties.

GIOVANNI DE CRISTOFARO, *Le modificazioni apportate al codice civile dal decreto legislativo attuativo della "Legge Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Profili problematici delle novità introdotte nella disciplina sostanziale delle relazioni familiari* ..... 6, 1407

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il Governo ha esercitato le deleghe conferite dalla l. 26 novembre 2021, n. 206 (c.d. L. Cartabia), per la riforma della disciplina del processo civile. Uno degli ambiti maggiormente interessati dalle innovazioni introdotte dal decreto legislativo è sicuramente il diritto di famiglia. L'intervento riformatore, pur avendo primariamente investito il diritto processuale (civile) della famiglia - in particolare attraverso la creazione del c.d. rito unico per i procedimenti relativi "allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie" (cfr. i nuovi artt. 473 bis ss. c.p.c.) - è destinato ad avere un considerevole impatto anche sui profili sostanziali della disciplina privatistica dei rapporti familiari. L'obiettivo di questo contributo è quello di illustrare sinteticamente ed analizzare criticamente le innovazioni apportate dal decreto legislativo n. 149 del 2022 al Libro I del codice civile, affrontando alcune delle molteplici questioni interpretative e applicative ad esse inerenti.

With legislative decree no. 149 of 10 October 2022, the government exercised the delegations conferred by law no. 206 of 26 November 2021 (so-called L. Cartabia) for the reform of the civil process. One of the

areas most affected by the innovations introduced by the legislative decree is certainly family law. Although the reform primarily concerns the (civil) family procedural law, especially through the creation of a uniform regulation of the proceedings relating to 'the status of persons, minors and families' (cf. the new Articles 473 bis et seq. c.p.c.), it will surely have a considerable impact also on the substantive private law of family relationships. The aim of this contribution is to briefly illustrate and critically analyse the innovations introduced by the legislative decree in Book I of the Civil Code, addressing some of the many interpretative and applicative questions inherent therein.

DANIELE FORESTA, *Sugli enti del terzo settore. tipi e funzione nell'articolazione del registro unico* .....

6, 1461

Il contributo analizza i rapporti intercorrenti tra le differenti tipologie di Enti del Terzo settore iscritti nella sezione speciale e residuale del Registro Unico. In particolare, attraverso la disamina dei connotati strutturali e finalistici di ogni tipo, si ricostruiscono un'identità di ente del terzo settore «di primo livello» (proprio degli enti iscritti nella sezione residuale del registro unico) e un'identità di ente del terzo settore «di secondo livello» (proprio degli enti nominati iscritti nella sezione speciale del Registro unico), all'interno della quale convivono tipi a vocazione spiccatamente solidaristica e tipi a vocazione (anche) imprenditoriale e mutualistica. Si conclude sostenendo che l'unità della categoria di ente del terzo settore è garantita (solo) dalla natura privatistica delle differenti tipologie di enti e dall'elemento teleologico, stante il comune perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

The essay analyzes the relationships between the different types of Third sector Entities registered in the special and residual section of the Single Register. In particular, through the examination of the structural and finalistic connotations of each type, an identity of a «first-level» third-sector entity will be reconstructed (proper of the entities registered in the residual section of the single register) and an identity of an entity of the «second-level» third sector (precisely of the nominated entities registered in the special section of the Single Register), within which types with a distinctly solidarity vocation coexist and types with an entrepreneurial and mutual vocation (also) list. We will therefore conclude by arguing that the unity of the category of third sector entity is guaranteed (only) by the private nature of the different types of entities and by the teleological element, given the common pursuit of civic, solidarity and social utility purposes.

#### SAGGI E APPROFONDIMENTI

MARCO CIAN, *Principi dell'ordinamento giuridico-economico e sviluppo sostenibile in Italia e Austria* .....

1, 100

Il contributo esamina i principi costituzionali e del sistema giuridico-economico nell'ordinamento italiano e in quello austriaco, con riferimenti comparatistici anche alle esperienze di altri Paesi europei, sui temi dello sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente.

The paper examines the constitutional and legal principles in the Italian

and Austrian law systems, with comparative references also to other European countries, on the issues of sustainable development and environmental protection.

MARIO CAMPOBASSO, *Il concordato liquidatorio semplificato: ma perché il concordato preventivo non trova pace?* ..... 1, 112

Il contributo esamina le principali novità del concordato liquidatorio semplificato, introdotto dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. in l. n. 147 del 2021 e si domanda, con qualche scetticismo, se il nuovo istituto potrà costituire un elemento di stabilità nella tormentata storia legislativa del concordato preventivo, in quanto capace di realizzare un equo ed accettabile equilibrio fra gli interessi del debitore e dei creditori.

The Autor examines the most relevant novel aspects of the “Concordato liquidatorio semplificato” recently introduced by the d.l. 24 August 2021, n. 118, conv. in law n. 147/2021. He wonders, with some skepticism, whether this new bankruptcy procedure may achieve a fair and acceptable balance between the interests of the debtor and of the creditors, and therefore whether it will bring some stability into the troubled legislative historic development of Italian “concordato preventivo”.

GIANLUCA NAVONE, *Ieri, oggi e domani della responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali* ..... 1, 132

L’art. 82 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali tipizza, per la prima volta, una fattispecie di responsabilità civile di “vero e proprio” diritto privato europeo, cioè un’unica regola continentale, self-executing, calata dall’alto su tutti i Paesi dell’Unione, in sostituzione delle singole regole nazionali di derivazione comunitaria (armonizzate al modello di base imposto dall’art. 23 dell’abrogata “Direttiva madre” 95/46/CE). L’art. 82 del GDPR ci appare come la prima pietra di un edificio normativo soprannazionale (quello del diritto comune europeo della responsabilità civile), in buona misura ancora da costruire con il rilevante apporto dell’opera interpretativa/integrativa della Corte di giustizia.

Article 82 of GDPR defines, for the first time, a case of civil liability of “real” European private law: a single continental self-executing rule dictated top down upon all countries of the Union to replace the individual national rules, which were previously harmonized according to the scheme provided by the art. 23 of the “Mother Directive” 96/46/CE, today repealed. Art. 82 shows itself as the first brick of a supernational building of rules (common European rules of civil liability), which is still to be built, mostly with the relevant interpretative-supplementary contribution by the Court of Justice.

FRANCESCO MAROTTA, *Il dilemma della gestione di s.r.l. alla luce del primo correttivo al codice della crisi e dell’insolvenza: a fronte praecipitium, a tergo lupi* ..... 1, 163

Il primo decreto correttivo al codice della crisi d’impresa (d.lgs. n. 147/20) ha nuovamente modificato il comma 1 dell’art. 2475 c.c. nella parte in cui prevedeva che la gestione dell’impresa spettasse inderogabilmente agli amministratori, restringendo la competenza

esclusiva degli amministratori alla sola istituzione e monitoraggio degli assetti organizzativi. Il contributo si propone di verificare come la novella vada ad incasellarsi nello statuto normativo della s.r.l., con l'obiettivo di proporre una lettura che permetta di mantenere inalterata la particolare flessibilità organizzativa caratterizzante il tipo a responsabilità limitata.

The first corrective decree to the Italian insolvency code (legislative decree no. 147/20) has modified the first paragraph of article 2475 of the Italian Civil Code, restricting the matters within the exclusive competence of directors only to the establishment and monitoring of the organisational structure of the company. The present work aims at verifying how the new rule fits into the regulatory framework of the s.r.l., with the objective of proposing an interpretation that allows to maintain the organisational flexibility that characterises the s.r.l.

PAOLA PIAZZA, <i>Collegio sindacale di s.p.a. e recenti innovazioni del diritto della crisi: le potenziali ricadute di sistema sul rapporto tra soci e creditori, anche nella società in bonis</i> .....	1, 195
--	--------

Il contributo si pone l'obiettivo di verificare se le recenti riforme in materia di diritto societario della crisi di impresa abbiano delle ricadute – e, nel caso di risposta affermativa, di ipotizzare quali siano – rispetto alla tradizionale sistemazione del rapporto tra tutela degli interessi dei soci e protezione dell'interesse dei creditori, focalizzandosi sul ruolo dell'organo di controllo di società per azioni non quotate, rispetto alla nuova procedura di composizione negoziata della crisi, a quelle non ancora entrate in vigore di allerta, nonché all'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

The paper verifies whether the recent corporate and restructuring legal reforms affect (and, if so, how) the traditional relationship between the protection of shareholders' and creditors' interests. It focuses on the auditors' role in close corporations, with respect to the new proceeding of "composizione negoziata della crisi", the alert proceedings (even though still not in force) and the adequacy of organisational, managing and accounting structure.

MIRIAM GHILARDI, <i>Quota sottoposta a pegno e legittimazione al voto in assemblea in caso di divergenza tra risultanze formali e situazione sostanziale</i> .....	1, 233
--	--------

Il contributo mira a individuare il soggetto che possa esercitare il voto in assemblea nel caso in cui sia stato iscritto nel Registro delle imprese un pegno su quota di s.r.l. ancorché invalido o inefficace. A tal fine, si analizza il tema del formalismo in ambito societario, operando un confronto tra formalismo nella s.p.a. e nella s.r.l.

The paper aims at identifying the person who can vote at the general meeting in the event that a pledge on a s.r.l. quota has been registered in the Register of businesses, even if it is void or ineffective. To this end, the issue of formalism in the corporate sphere is analysed, making a comparison between formalism in s.p.a. and in s.r.l.

STEFANO PAGLIANTINI, <i>L'attuazione della Direttiva 2019/633/UE e la toolbox del civilista</i> .....	2, 393
---	--------

Il contributo esamina, in prima lettura, i dispositivi rimediali che, in sede di attuazione della direttiva 2019/633/UE, rappresentano lo scudo protettivo reagente ad abusi contrattuali ed illeciti compiuti tra imprese in seno alla filiera agroalimentare.

GIOVANNI D'AMICO, *La giustizia contrattuale nelle filiere agro-alimentari* ..... 3, 415

Il contributo si occupa della giustizia contrattuale nei rapporti della filiera agro-alimentare, e si sofferma sull'interpretazione di alcune norme del d.lgs. n. 198/2021, che ha dato attuazione in Italia alla direttiva n. 633/2019/UE.

The essay deals with contractual justice in the agri-food chain and focuses on the interpretation of some rules of the legislative decree no. 198/2021, which has transposed in Italy the directive no. 633/2019/EU.

MARIA MONICA BARONE, *La latitudine applicativa della normativa sul contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare* ..... 3, 587

Il d.lgs. n. 198/21, in attuazione della dir. 2019/633/UE, si inserisce tra i tentativi normativi finalizzati alla correzione degli squilibri che caratterizzano il mercato agroalimentare, in cui la polverizzazione della produzione agricola si traduce in una strutturale debolezza commerciale e contrattuale ai danni del fornitore. Il presente contributo cercherà di tracciare il perimetro oggettivo e soggettivo entro il quale si svolge la disciplina in materia di pratiche commerciali sleali nelle relazioni business-to-business lungo la filiera agricola e alimentare.

Legislative Decree No. 198/2021, implementing Directive (EU) 2019/633, is one of the regulatory attempts aimed at correcting the imbalances that characterise the agri-food market, in which the pulverization of agricultural production translates into a structural commercial and contractual weakness to the detriment of the supplier. This paper will attempt to trace the objective and subjective perimeter within which the discipline of unfair commercial practices in business-to-business relations in the agricultural and food supply chain takes place.

GIANFRANCO ORLANDO, *L'obbligo di concludere per iscritto i contratti di cessione nei rapporti tra le imprese della filiera agricola e alimentare*..... 3, 640

Il contributo si propone di leggere l'obbligo di concludere per iscritto i contratti di cessione nei rapporti tra le imprese della filiera agricola e alimentare (art. 3, comma 2°, d.lgs. n. 198/2021) come un requisito "documentale" e non come un requisito di forma scritta ad substantiam actus.

The paper aims to read the obligation to conclude transfer contracts in writing in the relationships between traders of the agricultural and food supply chain (Art. 3, para. 2, Legislative Decree No. 198/2021) as a "documental" requirement and not as a requirement of written form ad substantiam actus.

GABRIELE SALVI, *Principi generali e durata minima nei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari. Un private enforcement inefficace* ..... 3, 666

Il contributo intende indagare le disposizioni contenute nel d.lgs. 8

novembre 2021, n. 198, attuativo della dir. 633/2019/UE, inerenti ai principi generali ed alla durata dei contratti di cessione di prodotti agro-alimentari, analizzando i precedenti normativi a cui le norme attingono e le riflessioni a cui hanno dato luogo, con particolare riferimento alla ipotetica precettività dei primi quali espressione di norme imperative ovvero al loro inserimento nell'ambito della tematica della giustizia contrattuale.

The essay aims to investigate the provisions contained in d.lgs. 8th November 2021, no. 198, implementing Dir. 633/2019/EU, concerning the general principles and the duration of contracts for the sale of agricultural and food products, analyzing the precedent rules and the reflections on those themes, with particular reference to the hypothetical application of the general principles as an expression of imperative rules or to their inclusion in the field of contractual justice.

CHIARA ANGIOLINI, *La lista nera e la lista grigia di pratiche commerciali sleali vietate nella filiera agricola e alimentare: l'art. 4 d.lgs. n. 198/21 nel prisma dei rimedi privatistici* .....

3, 681

Il contributo prende in esame le pratiche commerciali sleali previste dall'art. 3 dir. UE 2019/633 e dall'art. 4 d.lgs. 198/2021. Dopo aver collocato tali previsioni nel contesto economico e giuridico di riferimento, si sottopongono ad indagine analitica le pratiche contenute nella c.d. "lista nera", riflettendo sull'apparato privatistico dei rimedi, a fronte di una definizione delle pratiche che prende come punto di riferimento la relazione commerciale lungo la filiera. Si vaglia poi criticamente la tecnica di "immunizzazione" prevista in relazione alla c.d. "lista grigia". Si svolgono infine alcune riflessioni conclusive, discutendo l'opportunità di adottare un approccio funzionale sul piano rimediabile.

The article aims at analyzing the provisions on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chains provided for by Art. 3 EU Dir. 2019/633 and Art. 4 of Italian Legislative Decree no. 198/2021. Sections I and II provide an introduction that looks at the abovementioned provisions in the framework of dir. UE 2019/633. Section III focuses on the so-called "black list", classifying the practices looking at their relationship with contracts, and discussing the available private-law remedies. Section IV is devoted to a critical analysis of the so-called "grey list". Section V discusses new directions and approaches which could be adopted to ensure an adequate system of remedies.

GIUSEPPE VERSACI, *Gli abusi "complementari" nei contratti della filiera agroalimentare. Note a margine dell'art. 5, d.lgs. n. 198/21* .....

3, 707

Il contributo si propone di esaminare l'art. 5, d.lgs. n. 198/21, attraverso il quale il legislatore italiano ha ampliato le fattispecie di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare previste dalla dir. 2019/633/UE. La prima parte di analisi si sviluppa, da un lato, tenendo conto dell'euro-compatibilità delle misure nazionali di maggior tutela e, dall'altro, instaurando un confronto tra le nuove norme contenute nella disposizione in esame e le precedenti ricavabili dall'abrogato art. 62, d.l. n. 1/12. Nella seconda parte del lavoro, si opera, sulla base del dato normativo, una disarticolazione delle pratiche commerciali vietate al fine

di ricostruire nel modo più appropriato il loro regime giuridico.

The paper aims to examine Art. 5, d.lgs. n. 198/21, whereby the Italian legislator has extended the cases of unfair trading practices in the agricultural and food supply chain laid down by Directive 2019/633/EU. The first part of the analysis is developed by taking into account the euro-compatibility of the national stricter rules, and by comparing these new rules with the previous ones contained in the repealed Art. 62, d.l. n. 1/12. In the second part of the work, moving from the text of the law, a “clustering” of the prohibited trading practices is carried out in order to figure out a proper legal framework.

LAVINIA VIZZONI, *Il rilievo delle buone pratiche nella filiera agroalimentare* ..... 3, 734

Il contributo si interroga sul rilievo dell'art. 6 del d.lgs. 198/2021 in tema di buone pratiche nella filiera agroalimentare, indagando i relativi contenuti e implicazioni. Vengono così analizzati i risvolti di una norma dal valore solo apparentemente descrittivo, ma in realtà idonea a stimolare riflessioni aggiuntive, che vedono in essa la base per evoluzioni ulteriori, incentrate proprio sul rilievo che le best practices possono acquisire nel conformare le condotte degli operatori del settore.

The paper focuses on the relevance of art. 6, d.lgs. 198/2021 on the subject of good practices in the agricultural and food supply chain, investigating the relative contents. Thus, the analysis shows the implications of a provision only apparently descriptive, actually suitable to stimulate additional reflections. In particular, the provision could work as a basis for further evolutions, centered on the relevance that best practices can acquire in conforming the conducts of sector operators.

ANTONELLO IULIANI, *Il controllo sull'equilibrio economico dello scambio nei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari. Note a prima lettura sul d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198* ..... 3, 749

Il contributo analizza, alla luce della più ampia disciplina dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, la fattispecie della vendita sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari recata dall'art. 7, d.lgs. n. 198/21.

The essay analyzes, in light of the broader regulation of contracts for the sale of agricultural and food products, the case of the below-cost sale of agricultural and food products regulated by art. 7, d.lgs. n. 198/21.

PAOLO MANZONI, *Le operazioni straordinarie negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani attestati di risanamento* ..... 3, 783

Il contributo analizza (i) l'ammissibilità del ricorso alle operazioni straordinarie negli accordi di ristrutturazione e nei piani attestati di risanamento; (ii) il rapporto tra norme di diritto fallimentare e norme di diritto societario; (iii) l'azione revocatoria nelle operazioni straordinarie; e (iv) le problematiche connesse alla realizzazione nell'ambito dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione di operazioni straordinarie quali: (a) la ristrutturazione mediante conversione del debito; (b) la fusione; (c) la scissione; e (d) la costituzione di patrimoni destinati.

The essay analyzes: (i) the admissibility of recourse to extraordinary

transactions in restructuring agreements and in certified recovery plans; (ii) the relationship between bankruptcy and corporate law; (iii) the action pauliana in certain extraordinary transactions; and (iv) the main issues concerning certain extraordinary transactions in the context of restructuring agreements and certified recovery plans, such as: (a) restructuring by means of conversion of debt into equity or equity items; (b) merger; (c) de-merger; and (d) the establishment of dedicated assets.

CHIARA PICCIAU, *Categorie di azioni e apertura al mercato nelle società benefit* ..... 4, 917

Le società per azioni che abbiano assunto la qualifica di benefit e perseguano accanto a uno scopo lucrativo anche una finalità di beneficio comune, secondo la disciplina introdotta dalla l. 25 dicembre 2015, n. 208, paiono incontrare difficoltà nell'apertura al mercato dei capitali e in particolare nell'accesso ai mercati regolamentati. Tali difficoltà sono essenzialmente di carattere fattuale, in assenza di ostacoli normativi all'ammissione delle società benefit alla quotazione nei mercati regolamentati, quindi si deve ricorrere alle categorie di azioni per facilitare l'attrazione dei capitali e la quotazione, mettendo in luce che l'autonomia statutaria può fornire alla convivenza di scopi e finalità potenzialmente confliggenti all'interno della medesima società, specialmente a fronte della sua apertura al mercato.

The article addresses why benefit corporations, which pursue both profit and public benefit goals, according to the rules introduced in Italy by law no. 208 of 25 December 2015, generally have difficulty in accessing the capital markets, with specific regard to regulated markets. After showing that these hurdles are essentially factual in nature, since there appears to be no regulatory barrier to the listing of benefit corporations, the article suggests employing classes of shares to attract capitals and facilitate listing, underscoring that party autonomy may play an important role in making potentially contrasting goals coexist within the same company, especially when it aims to raise capital on the markets.

FABIOLA CANNIZZARO, *Tutele risarcitorie e tutele restitutorie del proprietario inerte: note a margine delle recenti ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite in tema di danno da occupazione illegittima* ..... 4, 981

Il contributo si occupa del problema della natura dei danni derivanti da occupazione sine titulo di immobile, ricostruendo le diverse tesi sul tema. Da un lato, una parte della giurisprudenza sostiene la risarcibilità automatica del relativo danno al proprietario, anche in carenza di prova puntuale del pregiudizio patito. Dall'altro lato, una seconda tesi ribadisce l'applicazione dei criteri generali che orientano il riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità civile, così negando asilo a ipotesi di danno in re ipsa. Il contrasto è stato riaperto da due recenti ordinanze interlocutorie della Cassazione, l'ultima delle quali ha per certi versi rimeditato i termini del dibattito.

The article deals with the problem of the nature of the damages resulting from employment sine titulo of property, reconstructing the different theses about the subject within Italian system. First, some of the jurisprudence holds the automatic possibility of compensation of the damages suffered by the owner, even in the absence of precise proof of

the harm pained. On the other hand, a second thesis holds the application of the general criteria addressing the allocation of the burden of proof in subject of civil liability, thus denying asylum to hypotheses of ‘in re ipsa’ damages. The contrast has been rekindled by two recent interlocutory reports of the Supreme Court, the last of which has in some ways reconsidered the terms of the debate.

- FEDERICO AZZARRI, *Principio di trasparenza e prospettive rimediali: a proposito dei mutui (ai consumatori) e dei leasing (ai professionisti) indicizzati a una valuta straniera* ..... 5, 1219

Il contributo, muovendo da alcune recenti decisioni concernenti clausole di indicizzazione a una valuta straniera, variamente coneggnate, inserite in contratti bancari stipulati da consumatori e da professionisti, riflette sulle diverse implicazioni rimediali comportate da una violazione del principio di trasparenza, da parte del predisponente, alla luce, da un canto, della disciplina consumeristica sulle clausole vessatorie, e da un altro canto, della disciplina di diritto comune e regolamentare.

The present essay, drawing from some recent decisions concerning consumer and business financing contracts, analyses the influence of the principle of contractual transparency on the assessment of the foreign currency indexation clauses according to the consumer law, the general contract law and the secondary sources of regulation.

- FEDERICO RIGANTI, *Climate change e vigilanza prudenziale: questione di (semplici) “aspettative”?* ..... 5, 1252

Il contributo si concentra sul rapporto intercorrente tra cambiamento climatico e vigilanza bancaria, interrogandosi – in particolare – sul contenuto e sulla portata delle recenti “Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali”, pubblicate dalla Banca d’Italia nell’aprile 2022.

This paper focuses on the link between climate change and banking supervision, and – in particular – on the recent “Supervisory Expectations on Climate and Environmental Risks”, published by the Bank of Italy, in April 2022.

- GIULIA BALLERINI, *La pagina web societaria: problemi applicativi, natura giuridica ed efficacia probatoria* ..... 5, 1276

Nonostante il suo crescente utilizzo, la pagina web societaria appare una fattispecie ancora in divenire, la cui disciplina può ricavarsi solo “per frammenti” nel nostro ordinamento. Dopo aver indicato i principali profili problematici connessi all’utilizzo del “sito internet” nel campo del diritto societario, il lavoro si sofferma, nel tentativo di avviare il discorso, sulla questione preliminare della natura giuridica e dell’efficacia probatoria della pagina web societaria.

Despite its increasing use, the corporate webpage appears to be still in the making; its regulation can be derived only “by fragments” in our legal system. After pointing out the main problematic profiles related to the use of the “website” in the field of corporate law, the paper focuses, in an attempt to start the discussion, on the preliminary issues of the legal nature and evidentiary force of the corporate web page.

ELISABETTA PEDERZINI, *Amministratori e responsabilità: profili della quantificazione del danno alla luce del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* ..... 5, 1304

Il contributo approfondisce il contenuto precettivo della norma, novellata per effetto del Codice della crisi, in tema di doveri degli amministratori di società per azioni di fronte al verificarsi di una causa di scioglimento proponendo, in particolare, una lettura sistematica dei criteri presuntivi di quantificazione del danno in grado di armonizzare le conseguenze risarcitorie della gestione non conservativa ai principi generali in materia di responsabilità civile.

The essay explores the duties of the company directors when faced with the occurrence of a cause for dissolution, proposing, in particular, a systematic reading of the presumptive criteria for quantifying damages in a way that can harmonize the compensatory consequences of a non-conservative enterprise management with the general principles on civil liability.

STEFANO PAGLIANTINI, *L'attuazione minimalista della dir. 2019/770/UE: riflessioni sugli artt. 135 octies-135 vicies ter c. cons. La nuova disciplina dei contratti b-to-c per la fornitura di contenuti e servizi digitali* ..... 6, 1499

Coniugando problema e sistema, il presente contributo esamina le coordinate essenziali della disciplina sulla circolazione negoziale dei dati personali, evidenziando le lacune punteggianti la normativa italiana di recepimento della direttiva 2019/770. La disamina è condotta in rapporto alla trasposizione tanto tedesca che francese, facendo risaltare viepiù la cifra minore del modello italiano.

SEBASTIANO COSTA, *La prededuzione della "nuova" finanza e dei crediti professionali nel concordato preventivo* ..... 6, 1561

Di recente, l'istituto della prededuzione ha subito un'importante evoluzione: identificato in origine con i c.d. "debiti della massa", dopo il 2006 è stato sempre più di frequente utilizzato per i debiti acquisiti dall'imprenditore al fine di evitare la liquidazione giudiziaria e superare la crisi. Il cambio registra un certo mutamento nella sua funzione. Oggi, la prededuzione può dirsi rispondere a una esigenza materiale di tutela rilevante a prescindere dallo svolgimento di una procedura. Ciò trova una coerente spiegazione là dove l'istituto sia inteso, anziché quale attributo sostanziale del credito alla stregua di un super-privilegio, quale successiva e dinamica manifestazione di una destinazione di risorse all'impresa in crisi. Alla luce di tale chiarimento, vanno affrontati i problemi interpretativi posti dalla disciplina della prededuzione dei crediti da c.d. "nuova" finanza e da prestazioni professionali nell'ambito del concordato preventivo.

Recently, the institution of pre-deduction has faced an important evolution: originally identified with so-called "debts of the mass," after 2006 it has been increasingly used for debts acquired by the entrepreneur in order to avoid judicial liquidation and overcome the crisis. The change records a certain shift in its function. Today, pre-deduction can be said to meet a relevant need for protection regardless of the conduct of proceedings. This finds a coherent explanation where the institution is

understood, rather than as a substantive attribute of the claim in the manner of a super-privilege, as a subsequent and dynamic manifestation of an allocation of resources to the company in crisis. In light of this clarification, the interpretative problems posed by the discipline of pre-deduction of so-called “new” finance and professional services in the context of the composition with creditors should be addressed.

ILARIA KUTUFÀ, *L'assunzione di partecipazioni in altre imprese tra questioni di competenza e problemi di responsabilità* ..... 6, 1594

La recente evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato, specificamente, l'assunzione di partecipazioni in altre imprese tramite atti dispositivi dell'azienda attualizza l'indagine in ordine alla definizione del perimetro applicativo dell'art. 2361 c.c., nel testo integrato dalla l. 238/2021, prestandosi ad una lettura ambivalente: la coniugazione dei precetti ricavabili dalla sinergia delle due disposizioni ivi contenute offre regole tanto di comportamento quanto di competenza, ponendo all'interprete il compito di qualificare gli effetti giuridici derivanti dalle loro rispettive violazioni.

The recent developments in case law that have specifically concerned the acquisition by corporations of participations in other companies through the transfer of business bring up to date the investigation as to the definition of the applicative scope of Article 2361 of the Civil Code, in the text supplemented by Law 238/2021. The norm lends itself to an ambivalent reading: the combination of the precepts derivable from the synergy of the two provisions contained therein offers rules of conduct as much as of competence, placing the interpreter with the task of qualifying the legal effects deriving from their respective breaches.

MANUELA NATALE, *La liquidazione giudiziale della società “totalmente scissa”* ..... 6, 1621

Il presente contributo ha ad oggetto l'applicabilità dell'art. art. 33 c.c.i.i. (e del previgente art. 10 l. fall.) – dettato in tema di liquidazione giudiziale (fallimento) dell'imprenditore che ha cessato l'attività – alla società totalmente scissa. Muovendo dal possibile pregiudizio patrimoniale che la scissione totale può arrecare ai creditori della società scissa, l'esperibilità di tale rimedio è valutata anche alla luce degli altri strumenti di tutela dei creditori offerti dalle norme endosocietarie, nonché dell'azione revocatoria.

The essay relates to the applicability of the art. 33 c.c.i.i. (and of the previous art. 10 l. fall.) – about the judicial liquidation (bankruptcy) of the entrepreneur who has ceased his activity – to the totally divided company. Starting from the possible financial damage that the total division can cause to the creditors of the divided company, the feasibility of this remedy is also analyzed in the light of the other creditors' protection tools provided by the endo-company regulations, as well as of the revocation action.

#### CORTI SUPREME

GIULIA TRAVAN, *Autoresponsabilità, compensazione e solidarietà: quale*

*equilibrio? Le Sezioni Unite sulla sorte dell'assegno divorzile all'instaurarsi di una nuova convivenza stabile*.....

2, 434

Nella sentenza n. 32198/2021, le Sezioni Unite affermano che l'instaurazione di una nuova convivenza stabile da parte del beneficiario dell'assegno divorzile non fa venire automaticamente meno il diritto a riceverlo. La pronuncia è pregevole per la chiarezza, la valorizzazione delle diverse funzioni che l'assegno può assumere nella società odierna e la consapevolezza che solo un versamento una tantum o temporaneo può garantire in modo effettivo la compensazione dei sacrifici effettuati durante il matrimonio. Permangono, tuttavia, alcuni profili problematici, quali il riaffermato automatismo nel caso di celebrazione di nuove nozze (confermato anche nella Proposta di Legge attualmente al vaglio del Parlamento), il ritorno della funzione assistenziale a fronte di uno stato di bisogno sopravvenuto, nonché alcune difficoltà probatorie in sede di giudizio di revisione.

With judgment n. 32198/2021, the Italian Supreme Court in en banc session held that the starting of a new stable relationship by the beneficiary of a divorce alimony does not automatically extinguish the right to receive it. Such judgment is commendable for its clarity as well as for the way it delves into the different functions of the alimony in modern society, while also showcasing the Court's understanding that only a lump sum payment or a temporary one can effectively guarantee compensation for the sacrifices put in place during the marriage. Yet, few controversial issues remain, including the reaffirmed automatism in the case of a new marriage – which is also confirmed in the law proposal currently being discussed in the Parliament – the return to the “funzione assistenziale” (assistance function) in the case of a supervening state of need as well as the difficulties in providing evidence in the scope of review proceedings.

VINCENZO ANTONINI, *Nuovi sviluppi in tema di rapporto di amministrazione nelle società per azioni*.....

3, 823

Il tema del compenso degli amministratori di società per azioni ha una spiccata rilevanza pratica e ha da sempre interessato diversi settori del diritto, tra cui, in particolare, il diritto societario e il diritto del lavoro. Infatti, la controversa classificazione del rapporto tra amministratore e società alla stregua di rapporto di lavoro o – in alternativa e come pare preferibile – di c.d. «rapporto societario» rappresenta il presupposto da cui dipende la soluzione di molteplici questioni applicative: sia rituali, quali la competenza a conoscere delle relative controversie, sia di diritto sostanziale, quali ad esempio l'ammissibilità delle clausole di gratuità dell'incarico, i criteri di liquidazione del danno nel caso di revoca senza giusta causa, i limiti alla pignorabilità del compenso e la configurabilità del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c. Il contributo affronta il tema in commento alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale e di una nota impostazione (metodologica) adottata dalla dottrina tedesca.

The issue of remuneration of directors of public companies has a marked practical relevance and has always affected various sectors of law, including, in particular, company law and labour law. In fact, the controversial classification of the relationship between director and company as an employment relationship or - alternatively and as it seems

preferable - as a so-called «corporate relationship» represents the premise on which the solution of multiple practical issues depends.

ROBERTO SENIGAGLIA, *Criticità della disciplina dell'adozione in casi particolari dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022* ..... 5, 1333

Dopo aver ripercorso i principali passaggi argomentativi della sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022 e le tappe che hanno segnato l'evoluzione dell'adozione in casi particolari, vengono affrontate le criticità lasciate scoperte dall'intervento della Consulta. Esse riguardano in particolare la disciplina dell'assenso all'adozione, i rapporti civili tra adottante e adottato e l'istituto della revoca dell'adozione.

After having recalled the main argumentative passages of the Constitutional Court's judgement No. 79/2022 and the evolution of the institution of adoption in special cases, the article examines the critical issues left uncovered by the Constitutional Court's decision. In particular, the discourse addresses the discipline of consent to adoption, the legal relationship between the adoptive parent and the adoptee, as well as the revocation of the adoption.

DOMENICO PITTELLA, *Il superamento della regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno e le sfide del legislatore* ..... 5, 1355

La recente pronuncia 31 maggio 2022, n. 131 della Corte costituzionale ha definitivamente superato la regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno al nato. Se da un lato si tratta di una importante conquista di civiltà, all'insegna del riconoscimento del ruolo di entrambi i genitori nella scelta del cognome del nato, dall'altro emergono differenti problemi che il legislatore sarà chiamato ad affrontare. Il contributo si sofferma sugli interventi normativi necessari e sulle possibili soluzioni.

As per the recent landmark judgement of the Italian Constitutional Court (31st may 2022, n. 131), children are no longer required to inherit their father surname at birth. On the one hand, this represents a major achievement for the recognition of the role of both parents in choosing the newborn's surname, on the other hand it brings about a number of issues that the Parliament should face. This paper focuses on the necessary regulatory actions and proposes possible ways forward.

#### PROVVEDIMENTI IN FORMAZIONE

GIANFRANCO LIACE, *Il diritto al conto corrente bancario* ..... 2, 461

Il legislatore, con il disegno di legge AS 1712/2020, vuole introdurre nel codice civile una nuova disposizione normativa (art. 1857-bis), che riconosce il diritto al conto corrente a chiunque ne faccia richiesta. Si profila così un obbligo indiscriminato a contrarre in capo agli intermediari. Altro profilo è rappresentato dall'abrogazione dell'art. 33, comma 3, lett. a, cod. cons. limitando così il diritto di recesso da parte degli intermediari. Il predetto impianto dà vita a vincoli contrattuali perpetui. Pur riconoscendo la meritevolezza della proposta legislativa, che individua il conto corrente come strumento di inclusione finanziaria, la stessa non risulta essere convincente nella forma e nella sostanza.

Legislator, by the bill AS 1712/2020, intends to introduce in the civil law code a new provision of law (art 1857 – bis), that recognizes the right to a current account to everyone who asks for it. Therefore it emerges an indiscriminate obligation for the intermediaries to contract. Another profile is the abrogation of the art 33, comma 3, let a, cod. Cons, that limits for the intermediaries the right to withdrawal. The abovementioned system creates perpetual contractual obligations. Even though we recognize the worthiness of the legislative proposal that sees the current account as an financial inclusion tool, it doesn't appear convincing in form and substance.

SALVATORE LEUZZI, *L'evoluzione del valore della continuità aziendale nelle procedure concorsuali* .....

2, 479

Il contributo svolge un'indagine ricostruttiva e sistematica sul valore della continuità aziendale nel contesto delle procedure concorsuali, soffermandosi su aspetti controversi, attualità e prospettive, nel passaggio fra Legge fallimentare e Codice della crisi. La riflessione investe anche la portata delle previsioni del nuovo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 marzo 2022, destinato a modificare sensibilmente l'assetto finale della nuova disciplina codicistica, nell'ottica del suo adeguamento alla Direttiva UE 1023/2019.

The paper focuses on the going concern rule in the context of pre-insolvency and insolvency proceedings, dwelling on controversial aspects and new perspectives in the transition between the Bankruptcy Law and the Crisis Code. The analysis also covers the scope of the new draft legislative decree approved by the Italian Council of Ministers on 17 March 2022, which will significantly change the final structure of the new code, in order to comply with EU Directive 1023/2019.

MARTINA D'ONOFRIO, *Obsolescenza programmata: qualificazione giuridica e rimedi alla luce della Direttiva 2019/771/UE e del diritto interno* .....

2, 516

Il contributo analizza i rimedi utilizzabili per fronteggiare il problema della cd. obsolescenza programmata, intesa come pianificata riduzione della funzionalità dei beni precocemente rispetto alla loro normale durata. L'indagine si sofferma anzitutto sulle disposizioni che contrastano tale pratica ai sensi della direttiva 2019/771/UE, per poi focalizzarsi sulla potenziale rilevanza di tali tecniche ai sensi della disciplina del dolo negoziale nel nostro ordinamento.

The essay analyses the solutions that can be used to deal with the problem of planned obsolescence, i.e. the planned reduction of the functionality of goods before their normal life expectancy. The investigation focuses first on the provisions that fight against this practice under Directive 2019/771/EU, and then on the potential relevance of such techniques under the norms regarding willful misrepresentation in our legal system.

GIOVANNI DE CRISTOFARO, *Azioni "rappresentative" e tutela degli interessi collettivi dei consumatori. La "lunga marcia" che ha condotto all'approvazione della dir. 2020/1828/UE e i profili problematici del suo recepimento nel diritto italiano* .....

4, 1010

La disciplina delle azioni "rappresentative" inibitorie e "risarcitorie" a

tutela degli interessi collettivi dei consumatori contenuta nella dir. 2020/1828/UE, che il Governo è stato delegato ad attuare dalla recente Legge di delegazione europea 2021 (l. 4 agosto 2022, num. 127) presenta taluni aspetti innovativi. Il contributo presta infatti particolare attenzione all'ambito di applicazione di siffatta disciplina, alle differenze che essa presenta rispetto alla regolamentazione generale delle azioni di classe contenuta negli artt. 840-bis ss. del nostro c.p.c., ai profili attinenti alla legittimazione a promuovere le azioni rappresentative e ai presupposti cui è subordinata la possibilità di esperirle. Il legislatore ha ampi margini di discrezionalità ai fini della attuazione della direttiva e saranno molteplici e delicate le scelte che il Governo sarà chiamato a compiere a tal fine.

Dir. 2020/1828/EU, which the Italian Government has been delegated to implement by the recent EU Delegation Act 2021 (Law August 4, 2022, no. 127), harmonises the national provisions of the Member States concerning “representative” actions which can be brought to seek injunctive measure and/or redress measures for the protection of the collective interests of consumers. The essay deals with some of the most innovative aspects of the regulation contained in this EU directive. Particular attention is paid to the scope of application of such regulation, to the differences it presents with respect to the general regulation of class actions contained in Articles 840-bis ff. of the Italian Code of Civil Procedure, to the profiles pertaining to the subjects qualified to bring representative actions for the protection of the collective interests of consumers and to the conditions under which such actions may be brought. In conducting the relevant analysis, the A. highlights the wide margins of discretion granted to the national legislator for the purposes of implementing the directive and the plurality of difficult choices that the Italian Government will be called upon to make to this end.

ENRICO CAMILLERI, *La dir. 2020/1828/UE sulle azioni rappresentative e il “sistema delle prove”. La promozione dell’interesse pubblico attraverso la tutela degli interessi collettivi dei consumatori: verso quale modello di enforcement?*.....

4, 1052

La Direttiva 2020/1828 UE costituisce il punto di approdo della travagliata gestazione di una disciplina di armonizzazione europea sulla tutela collettiva dei consumatori, non più solo limitata alle misure inibitorie ma estesa alle misure di redress. Il contributo prende in esame le disposizioni dedicate all’efficacia delle decisioni – giurisdizionali e amministrative – nonché all’esibizione delle prove, evidenziando come, per loro tramite, nonostante le incertezze che è rimesso ai legislatori nazionali di superare, prenda forma un sistema di enforcement che sempre più accentua i vincoli di coerenza del segmento “privatistico” delle tutele rispetto agli indirizzi già definiti in sede pubblicistica.

The EU Directive 2020/1828 is the arrival point of a troubled harmonization process on collective techniques for consumers’ protection, no longer limited to injunctive measures but also extended to redress ones. The essay focuses on the two provisions dedicated, respectively, to the binding effects of jurisdictional/ administrative decisions as well as to the exhibition orders. The Author stresses how, through those legislative measures and despite the uncertainties still related to the ongoing implementation process, a European Regulatory Private Law enforcement is being shaped more and more oriented to the

consistency between its “private” and “public” dimension.

MARIA ANNUNZIATA ASTONE, *Le transazioni concernenti i risarcimenti (Art. 11 dir. 2020/1828/UE)* ..... 4, 1088

L’effettività della tutela dei diritti e degli interessi «collettivi» dei consumatori costituisce una delle più importanti questioni oggi affrontate dall’Europa. Nella prospettiva di contribuire al funzionamento del mercato e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, l’art. 11 della direttiva 2020/1828/UE sceglie di porre sullo stesso piano delle azioni rappresentative le transazioni concernenti i risarcimenti, quale strumento di composizione veloce della lite. La disposizione che si riferisce a transazioni che si innestano nell’ambito di azioni rappresentative volte a ottenere il risarcimento introduce il tema dei controlli formali e sostanziali da parte del giudice o dell’autorità amministrativa, che rappresenta l’aspetto più innovativo della norma.

The effectiveness of the protection of the “collective” rights and interests of consumers is one of the most important issues faced by Europe today. With a view to contributing to the functioning of the market and the achievement of a high level of consumer protection, art. 11 of directive 2020/1828 / EU chooses to place settlements concerning compensation on the same level as representative actions, as a means of quickly settling the dispute. The provision, which refers to transactions that are inserted in the context of representative actions aimed at obtaining compensation, introduces the issue of formal and substantive controls by the court or the administrative authority, which represents the most - innovative of the standard.

ENRICO MINERVINI, *L’azione inibitoria nella dir. 2020/1828/UE* ..... 5, 1377

Il contributo ha ad oggetto l’esame dei principali profili problematici posti dalla disciplina dell’azione inibitoria, portata dalla direttiva 2020/1828/UE, e le prospettive di attuazione della stessa nell’ordinamento italiano, ai sensi della legge di delegazione europea 2021.

The article offers an analysis of the main problematic aspects concerning the regime of the injunctive measures, designed in accordance with Directive (EU) 2020/1828, as well as an overview of its implementation within the Italian legal order, pursuant to the 2021 European Delegation.

FERRUCCIO AULETTA, *L’azione rappresentativa come strumento di tutela dei diritti* ..... 6, 1670

Il presente contributo esamina gli elementi normativi che tengono il modello italiano di azione collettiva nel guado tra tutela differenziata e mera tecnica di aggregazione processuale. Se ne conclude che anche per la direttiva UE 2020/1818 non è più il tempo per nuove forme di tutela (che incentivano l’effettività dell’accesso) quanto e piuttosto di nude tecniche di governo efficiente del processo civile.

The author examines the regulatory elements that keep the Italian model of collective action in the ford between differentiated protection and mere process aggregation technique. He concludes that even for EU directive 2020/1818 it is no longer the time for new forms of protection of civil

rights (enhancing the effectiveness of access to justice) but rather bare techniques of efficient governance of civil proceedings.

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX